

con sede in PONT-SAINT-MARTIN, nel Registro regionale degli enti cooperativi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

Omissis

decide

1. di iscrivere, ai sensi dell'art. 5, della L.R. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la società cooperativa «ACQUA BLU SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in PONT-SAINT-MARTIN, via Nazionale per Donnas n. 36/38, codice fiscale n. 01107350074, al numero A182560 del registro regionale degli enti cooperativi, sezione «Cooperative a mutualità prevalente», categoria «Cooperative di produzione e lavoro», con decorrenza dal 3 maggio 2007;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e di darne comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

L'Estensore
BROCHET

Il Direttore
BROCHET

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 1° giugno 2007, n. 1467.

Approvazione di un nuovo testo integrato delle modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della L.R. 3/2006 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 1619 in data 1° giugno 2006 e modificato con deliberazione n. 2206 in data 4 agosto 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo testo integrato delle modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della legge regio-

treprises coopératives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 modifiée et complétée.

LE DIRECTEUR
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. Aux termes de l'art. 5 de la LR n° 27/1998 modifiée et complétée, la société « ACQUA BLU SOCIÉTÀ COOPERATIVA », dont le siège est à PONT-SAINT-MARTIN – 36/38, route nationale vers Donnas – code fiscal 01107350074, est immatriculée sous le n° A182560 du Registre régional des entreprises coopératives – section des coopératives à vocation essentiellement mutualiste, catégorie « Coopératives de production et de travail » – à compter du 3 mai 2007 ;

2. Aux termes de l'art. 9 de la LR n° 27/1998 modifiée et complétée, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et transmis au Ministère du développement économique.

Le rédacteur,
Rino BROCHET

Le directeur,
Rino BROCHET

ACTES DIVERS

GOVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1467 du 1^{er} juin 2007,

portant approbation du nouveau texte intégré qui concerne les modalités d'octroi et de versement des aides visées à l'art. 5 de la LR n° 3/2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie) et remplace le texte approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 1619 du 1^{er} juin 2006 et modifié par la délibération du Gouvernement régional n° 2206 du 4 août 2006.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Est approuvé, pour les raisons indiquées au préambule, le nouveau texte intégré qui concerne les modalités d'octroi et de versement des aides visées à l'art. 5 de la loi ré-

nale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) – in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 1619 in data 1° giugno 2006 e modificato con deliberazione n. 2206 in data 4 agosto 2006 – così come esplicitato negli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1) sono immediatamente applicabili, fatta eccezione per quelle di seguito specificate, che si applicano secondo la tempistica sotto indicata :

– i seguenti paragrafi si applicano dal 1° settembre 2007:

- Allegato A, punto 2. (Risparmio energetico)

paragrafo 2.c.1

paragrafo 2.c.3

paragrafo 2.c.6

– i seguenti paragrafi si applicano alle richieste di agevolazione la cui documentazione di spesa sia stata emessa successivamente al 1° settembre 2007, limitatamente agli interventi già realizzati in data antecedente a quella di inoltro della richiesta:

- Allegato A, punto 2. (Risparmio energetico)

paragrafo 2.d.5

paragrafo 2.d.15

- Allegato A, punto 3.2 (Generatori di calore a biomassa)

paragrafo 3.2.a

paragrafo 3.2.e

- Allegato A, punto 3.4 (Pompe di calore)

paragrafo 3.4.b

– i seguenti paragrafi si applicano alle domande di agevolazione non definite alla data di approvazione della presente deliberazione:

- Allegato A, punto 3.4 (Pompe di calore)

paragrafo 3.4.g

paragrafo 3.4.h

paragrafo 3.4.i

– i seguenti paragrafi si applicano dal 1° gennaio 2007:

gionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie) –et remplace le texte approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 1619 du 1^{er} juin 2006 et modifié par la délibération du Gouvernement régional n° 2206 du 4 août 2006 – tel qu'il figure aux annexes A et B faisant partie intégrante de la présente délibération ;

2) Les dispositions visées au point 1 de la présente délibération sont immédiatement applicables, exception faite pour celles indiquées ci-après, qui sont appliquées comme suit :

– les dispositions visées aux paragraphes indiqués ci-après s'appliquent à compter du 1^{er} septembre 2007 :

- annexe A, point 2 (Économie d'énergie) :

paragraphe 2.c.1 ;

paragraphe 2.c.3 ;

paragraphe 2.c.6 ;

– les dispositions visées aux paragraphes indiqués ci-après s'appliquent aux demandes d'aides dont les justificatifs de dépenses ont été établis après le 1^{er} septembre 2007, limitativement aux actions déjà réalisées avant la date de présentation de la demande y afférente :

- annexe A, point 2 (Économie d'énergie) :

paragraphe 2.d.5,

paragraphe 2.d.15 ;

- annexe A, point 3.2 (Générateurs de chaleur à biomasse) :

paragraphe 3.2.a ;

paragraphe 3.2.e ;

- annexe A, point 3.4 (Pompes de chaleur) :

paragraphe 3.4.b ;

– les dispositions visées aux paragraphes indiqués ci-après s'appliquent aux demandes d'aides en attente de définition à la date d'approbation de la présente délibération :

- annexe A, point 3.4 (Pompes de chaleur) :

paragraphe 3.4.g ;

paragraphe 3.4.h ;

paragraphe 3.4.i ;

– les dispositions visées aux paragraphes indiqués ci-après s'appliquent à compter du 1^{er} janvier 2007 :

- Allegato B, punto 1. (Disciplina comunitaria)
paragrafo 1.2
paragrafo 1.4
 - il seguente paragrafo si applica dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3:
 - Allegato B, punto 4. (Investimenti ammissibili)
paragrafo 4.1
 - il seguente paragrafo si applica dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3, fatta eccezione per le richieste di agevolazione già definite alla data del 31 maggio 2007:
 - Allegato B, punto 10 (Cumulabilità delle agevolazioni)
paragrafo 10.1;
- 3) di stabilire che le disposizioni indicate all'Allegato A, paragrafi 2.c.1, 2.c.3 e 2.c.6, della presente deliberazione non si applicano alle richieste di agevolazione che possono beneficiare del regime transitorio di cui all'Allegato B, paragrafo 4.1, per le quali continuano ad applicarsi i parametri di prestazione energetica e le superfici di calcolo determinati con la deliberazione n. 1619 in data 1° giugno 2006;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- annexe B, point 1 (Cadre communautaire) :
paragraphe 1.2 ;
paragraphe 1.4 ;
 - les dispositions visées au paragraphe indiqué ci-après s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 :
 - annexe B, point 4 (Investissements éligibles) :
paragraphe 4.1 ;
 - les dispositions visées au paragraphe indiqué ci-après s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006, exception faite pour ce qui est des demandes d'aides déjà définies au 31 mai 2007 :
 - annexe B, point 10 (Cumul des aides) :
paragraphe 10.1 ;
- 3) Les dispositions visées aux paragraphes 2.c.1, 2.c.3 et 2.c.6 de l'annexe A de la présente délibération ne s'appliquent pas aux demandes d'aides qui peuvent bénéficier du régime transitoire prévu par le paragraphe 4.1 de l'annexe B et pour lesquelles il y a lieu d'appliquer les paramètres de prestation énergétique et les surfaces de calcul fixés par la délibération du Gouvernement régional n° 1619 du 1^{er} juin 2006 ;
- 4) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1467 in data 01/06/2007

**TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE OGGETTO DI INCENTIVAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 3.**

- PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI -

1. Contesto ambientale

- 1.a Nel caso di interventi collegati alla climatizzazione degli edifici (ad esempio di coibentazione o di installazione di impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento ambiente), la determinazione del risparmio energetico ottenibile o della producibilità convenzionale viene assoggettata alla valutazione del contesto ambientale nel quale l'edificio oggetto dell'intervento è situato. La particolare situazione è valutata sulla base di due aspetti □ la collocazione geografica e l'esposizione.
- 1.b La collocazione geografica è considerata prendendo a riferimento la posizione altoplanimetrica dell'edificio, rapportata al fabbisogno termico della zona su cui l'edificio medesimo insiste, identificata con il valore dei gradi giorno specifici. Il calcolo dei gradi giorno specifici è effettuato prendendo a riferimento i gradi giorno indicati nella tabella allegata al DPR 26 agosto 1993, n. 412 ("Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10"), di seguito denominato "DPR 412/1993". Detto valore, in quanto calcolato con riferimento all'ubicazione della casa comunale, è rettificato, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari a 18,2 gradi giorno per ogni 10 metri di quota (così come indicato dal DPR 412/1993, art. 2, comma 3).
- 1.c L'esposizione influenza il fabbisogno energetico in misura correlata all'orientamento del pendio dove sorge l'edificio oggetto dell'intervento e, pertanto, viene tenuta in considerazione prendendo a riferimento quanto indicato dalla norma UNI 7357-74 (punto 9) con i seguenti valori □

Orientamento del pendio	Coefficiente correttivo (E)
Nord	1.20
Nord-Est	1.20
Est	1.15
Sud-Est	1.10
Sud	1.00
Sud-Ovest	1.05
Ovest	1.10
Nord-Ovest	1.15

- 1.d Nel caso non sia possibile identificare l'orientamento del pendio (zone pianeggianti o di culmine) viene adottato il coefficiente correttivo 1.00.
- 1.e Il parametro di valutazione del contesto ambientale viene definito come "gradi giorno corretti" (GG_c), definiti come segue □

$$GG_c = [GG + (1.82 \times \Delta q)] \times E$$

dove □

GG_i sono i gradi giorno tabellari previsti dal DPR 412/1993;

Δq è la differenza di quota tra l'edificio oggetto dell'intervento e la casa comunale;

E è il coefficiente correttivo per l'esposizione.

2. Risparmio energetico

- 2.a Le installazioni suscettibili di agevolazione sono riconducibili agli interventi di isolamento che possono migliorare le prestazioni energetiche dell'involucro edilizio, in corrispondenza delle diverse componenti opache e trasparenti □ copertura, pareti perimetrali, strutture orizzontali esposte e serramenti esterni.
- 2.b Per determinare il grado di isolamento conseguito mediante gli interventi sull'involucro edilizio, gli edifici sono suddivisi in due categorie □
- A) interi edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti assoggettati alle prescrizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni, così come descritti all'art.3, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- B) edifici sottoposti a ristrutturazione o a recupero edilizio non soggetti alle prescrizioni di cui sopra.

2.c Per gli interventi di cui al punto 2.b A)

- 2.c.1 L'agevolazione di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 ("Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia"), di seguito denominata "l.r. 3/2006", è finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio considerato nella sua totalità; il miglioramento viene determinato in base al valore dell'indice di prestazione energetica (EP), che esprime il consumo di energia primaria totale riferito all'unità di superficie utile, espresso in kWh/m²anno, così come definito nel sopra menzionato decreto legislativo n. 192/2005.
- 2.c.2 In base alla definizione di "edificio" riportata all'art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 192/2005 si intende per "edificio" un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne delimitato dall'ambiente esterno, dal terreno e da altri edifici; per le finalità di cui alle presenti modalità applicative si intende per "intero edificio" un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne delimitato dall'ambiente esterno e dal terreno; in ordine a quest'ultima definizione, si intende delimitato anche da altri edifici un "intero edificio" realizzato in aderenza ad un preesistente, analogo manufatto. Qualora non sia possibile individuare inequivocabilmente un "intero edificio" in base alla delimitazione dell'ambiente esterno e del terreno, desumibile dagli elaborati progettuali, si prende a riferimento il permesso di costruire rilasciato dall'amministrazione comunale.
- 2.c.3 Per la quantificazione delle agevolazioni previste dalla l.r. 3/2006, gli "interi edifici" sono classificati in categorie secondo il seguente criterio, riferito all'indice di prestazione energetica (EP) messo in relazione al "rapporto di forma dell'edificio" (S/V), con ricorso all'interpolazione lineare per la determinazione dei valori intermedi □

Categoria dell'edificio	Indice di prestazione energetica (EP) (kWh/m ² anno)		Agevolazione (€/m ²)
	S/V ≤ 0.2	S/V ≥ 0.9	
C1	≤ 11	≤ 30	100
C2	≤ 19	≤ 50	60
C3	≤ 27	≤ 70	37
C4	≤ 34	≤ 90	21
C5	≤ 46	≤ 120	9
C6	≤ 55	≤ 145	-

- 2.c.4 Per la determinazione del rapporto di forma del singolo "intero edificio" (S/V), si utilizza quanto riportato nell'allegato C, art. 1, comma 1.2, del decreto legislativo n. 192/2005, dove
- S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
 - V, espresso in metri cubi, è il volume lordo delle parti di "intero edificio" riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
- 2.c.5 Per la realizzazione di "interi edifici" di categoria diversa dalla C6, l'importo dell'agevolazione è indicato nella tabella precedente.
- 2.c.6 L'importo complessivo dell'agevolazione è determinato sulla base della superficie utile delle unità immobiliari costituenti un "intero edificio", servita da uno o più impianti di riscaldamento così come definiti dall'art. 1, lett. f), del DPR 412/1993.

2.d Per gli interventi di cui al punto 2.b B)

- 2.d.1 La classificazione è effettuata in base alla tipologia costruttiva, come di seguito specificata
- edifici realizzati anteriormente al 1991, con muratura in pietra;
 - edifici realizzati anteriormente al 1991, con manufatti laterocementizi;
 - edifici realizzati successivamente al 1991, ovvero in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
- 2.d.2 Le componenti edilizie costituenti l'involucro edilizio, che possono essere oggetto di intervento di risparmio energetico, sono individuate come segue
- Gruppo I - strutture verticali opache (in muratura, in calcestruzzo, in legno, ...)
 - Gruppo II - strutture orizzontali e suborizzontali opache (solette, tetti, solai, ...)
 - Gruppo III - strutture trasparenti (serramenti esterni, "velux", pareti perimetrali vetrate, ...).
- 2.d.3 Per ogni tipologia costruttiva è individuato il requisito minimo dell'intervento (resistenza termica minima), in corrispondenza delle diverse componenti edilizie, cui è subordinata la concessione dell'agevolazione finanziaria.
- 2.d.4 Gli interventi di isolamento termico sono valutati in funzione della resistenza termica aggiuntiva conseguita rispetto alla resistenza termica base di calcolo, specifica per ogni gruppo, considerata unicamente in relazione al materiale avente esclusiva funzione isolante. La valutazione della resistenza termica è effettuata in base alle caratteristiche del materiale isolante (conduttività termica) ed al relativo spessore.

- 2.d.5 I valori della resistenza termica minima e della resistenza termica base di calcolo per ogni tipologia costruttiva degli edifici ed i valori del contributo specifico sono riportati nelle tabelle seguenti □

Tipologia costruttiva degli edifici	Resistenza termica minima			Resistenza termica base di calcolo		
	Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III	Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
	m ² K/W	m ² K/W	m ² K/W	m ² K/W	m ² K/W	m ² K/W
1. anteriori al 1991 con muratura in pietra	1.25	3.10	0.71	0.10	1.00	0.55
2. anteriori al 1991 con manufatti laterocementizi	1.55	3.10	0.71	0.10	1.00	0.55
3. successivi al 1991	1.30	2.50	0.71	0.10	1.00	0.55

Agevolazione per unità di energia risparmiata	Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
€/uer	1.5	0.6	35.0

- 2.d.6 Ai fini della determinazione dell'agevolazione, la superficie è determinata prendendo a riferimento il profilo esterno della muratura perimetrale del fabbricato ovvero le superfici orizzontali, verticali o inclinate, effettivamente interessate dall'intervento di isolamento, senza considerare le parti della struttura non suscettibili di utili interventi di coibentazione (quali, a titolo esemplificativo, vani finestra e portafinestra, comignoli, torri ascensore, lucernari, botole di ispezione, ...).
- 2.d.7 Per gli interventi realizzati in corrispondenza delle coperture, nella determinazione delle superfici ammesse ad agevolazione vengono assimilati all'isolante i distanziali strutturalmente necessari alla posa dello stesso.
- 2.d.8 Ai fini del calcolo della resistenza termica R viene utilizzata la conduttività utile di calcolo (λ) determinata secondo il punto 4.5 della norma UNI 10351 (Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore); in ogni caso, sono considerati aventi funzione isolante i materiali da costruzione che presentano un coefficiente di conduttività (λ) non superiore a 0,065 W/mK.
- 2.d.9 Gli interventi relativi al gruppo III riguardano unicamente serramenti prevalentemente vetrati e tamponamenti vetrati. Non sono finanziabili gli interventi inerenti a serramenti realizzati con telaio metallico che non sono del tipo "a taglio termico". I telai devono essere dotati di un sistema di chiusura perimetrale e di almeno due guarnizioni di tenuta.
- 2.d.10 Non sono finanziabili i serramenti installati in corrispondenza di locali accessori (lavanderie, cantine, taverne, soffitte, autorimesse, ...) privi di un qualunque sistema di riscaldamento. Le caratteristiche termiche dell'intero serramento vengono considerate sulla base della componente trasparente, per la quale non è prescritta alcuna specifica tipologia (vetrocamera, vetro singolo stratificato, doppio vetro, ...). In assenza di una certificazione del produttore, le caratteristiche termiche della componente trasparente sono calcolate in base alla norma UNI 10345, punto 4.2 (Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei

componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo), utilizzando il valore standard di emissività per il vetro ($\epsilon = 0,837 \text{ W/m}^2\text{K}$).

- 2.d.11 La superficie dell'intervento corrisponde alla sommatoria delle superfici dei serramenti interessati, calcolata in base alla luce architettonica dei serramenti medesimi (distanza tra le spallette, tra davanzale e architrave, tra soglia e architrave); pertanto la prestazione energetica del telaio è assimilata, per approssimazione, a quella della componente trasparente.
- 2.d.12 Sono considerati ammissibili ad agevolazione anche gli interventi su strutture di separazione tra ambienti, qualora questi siano destinati ad utilizzi diversi (per categoria catastale) ovvero nel caso in cui uno degli ambienti sia privo di sistema di riscaldamento.
- 2.d.13 E' richiesta una dichiarazione del richiedente che riporti la tipologia dell'intervento (rivestimento a cappotto dell'edificio, soffitto, pavimento, tetto, parete, serramenti), la superficie coibentata, la tipologia di materiale isolante impiegato, il valore della resistenza termica conseguita ed un eventuale elaborato grafico, ove necessario.
- 2.d.14 La tipologia ed il quantitativo di materiale utilizzato sono comunque documentati dalle fatture commerciali oppure dalla copia conforme all'originale delle stesse, corredate, se del caso, della fotocopia dei documenti di trasporto o di dichiarazione integrativa della ditta installatrice.
- 2.d.15 L'agevolazione è proporzionata al risparmio energetico ottenuto, determinato sulla base dell'aumento della resistenza termica che il componente ottiene rispetto al valore limite previsto dalla tabella precedente, sulla base della tipologia costruttiva e del componente stesso, secondo le seguenti modalità

- per le componenti edilizie appartenenti ai Gruppi I e II

$$\epsilon = \sum_{\text{Gruppo I-II}} \left[\sum \Delta R \times Sup \times \frac{{}^{1.24}\sqrt{GG_c}}{100} \times uni\epsilon \right]_{\text{Gruppo}}$$

- per le componenti edilizie appartenenti al Gruppo III

$$\epsilon = \sum_{\text{Gruppo III}} \left[\sum \Delta R_1 \times Sup \times \frac{{}^{1.24}\sqrt{GG_c}}{100} \times uni\epsilon + \left(\left(\Delta R_2 \times Sup \times \frac{{}^{1.24}\sqrt{GG_c}}{100} \times uni\epsilon \right) / 4 \right) \right]_{\text{Gruppo}}$$

dove

ΔR indica l'aumento di resistenza del generico componente calcolato come differenza tra la resistenza termica del componente e quella di base per il gruppo relativo, purché la resistenza del componente sia superiore a quella minima prevista;

ΔR_1 indica l'aumento di resistenza termica come differenza tra la resistenza minima prevista e quella di base per i componenti del gruppo III;

ΔR_2 indica l'aumento di resistenza termica come differenza tra la resistenza termica del componente e la resistenza minima prevista per i componenti del gruppo III;

Sup è la superficie interessata dall'intervento per il generico componente;

GG_c sono i gradi giorno corretti (ved. punto 1);

$uni\epsilon$ è il contributo per unità di energia risparmiata per ogni specifico gruppo.

- 2.d.16 L'intervento non è finanziabile se l'importo dell'agevolazione è inferiore a 500 €; l'agevolazione medesima non può comunque superare il 50% dell'importo fatturato (riferito

esclusivamente all'intervento di isolamento, come documentato da un'eventuale dichiarazione della ditta fornitrice o installatrice).

- 2.d.17 Per le domande inoltrate in via preventiva, i richiedenti danno comunicazione all'ufficio istruttore in merito allo stato di avanzamento delle opere, prima che la prosecuzione dell'intervento renda impossibile la verifica del tipo e della quantità del materiale isolante posato; lo stesso ufficio, nel caso ne ravvisi l'opportunità, dispone i necessari controlli. Trascorsi 8 giorni dalla comunicazione, qualora il relativo sopralluogo non sia stato effettuato per causa imputabile all'ufficio istruttore, i richiedenti possono portare a termine i lavori oggetto della richiesta.
- 2.d.18 Nel caso in cui, in sede di controllo delle realizzazioni, sia riscontrata la non corrispondenza con la stratigrafia dell'involucro edilizio riportata negli elaborati progettuali, si procede alla revoca dell'agevolazione eventualmente concessa, a' termini dell'art. 18 della l.r. 3/2006, qualora i valori di isolamento termico riscontrati risultassero peggiorativi. Se l'intervento riguarda un edificio indicato al paragrafo 2.b A) (interi edifici di nuova costruzione e ristrutturazione in base al DLgs. 192/05), la revoca è disposta anche nel caso in cui sia interessata soltanto una delle componenti edilizie costituenti l'involucro (strutture verticali opache, strutture orizzontali e suborizzontali opache o strutture trasparenti).

3. Sistemi attivi

- 3.a Per tutti i tipi di intervento, i costi ammissibili della manodopera sono limitati all'installazione dei componenti finanziabili e comunque nella misura massima corrispondente al 30% del costo dei medesimi componenti.
- 3.b I sistemi per la produzione di energia termica devono essere destinati unicamente al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Per la determinazione del fabbisogno massimo si considerano i seguenti valori, con una tolleranza del 5% □

Produzione energetica	Fabbisogno
Acqua calda sanitaria	915 kWh/occupante anno
Riscaldamento ambienti	120 kWh/m ² anno

- 3.c Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti è riferito al Comune di Aosta; per le altre località il valore viene rettificato mediante il rapporto tra i gradi giorno specifici dell'ubicazione dell'edificio oggetto dell'intervento (ved. punto 1) e quelli relativi alla casa comunale del medesimo Comune (pari a 2850 gradi giorno). La superficie in base alla quale viene calcolato il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti è la superficie lorda complessiva dei vani riscaldati delle unità immobiliari costituenti l'edificio.

3.1 Collettori solari

- 3.1.a I sistemi a collettori solari devono essere dotati di *boiler* di accumulo installato all'interno dell'edificio. I sistemi con boiler esterno sono considerati unicamente per la produzione estiva del calore, nel periodo maggio - settembre; nel medesimo periodo la producibilità (calcolata come di seguito indicato) è ridotta del 20%.
- 3.1.b Sono ammissibili a contributo tutti i componenti del circuito primario del sistema solare, sino al sistema di accumulo compreso. Gli scambiatori di calore, se non installati sul circuito primario, sono finanziabili unicamente se contenuti nel sistema di accumulo. Non sono invece suscettibili di agevolazione i lavori edili, i sistemi di integrazione, di distribuzione del calore e di riscaldamento degli ambienti.

3.1.c Il beneficio economico è determinato in base alla producibilità annuale convenzionale, calcolata secondo le modalità adottate dalla Regione ai fini dell'adesione al "Programma solare termico", promosso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto in data 24 luglio 2002, così come esplicitate nella deliberazione della Giunta regionale n. 1518 in data 22 aprile 2003, considerando la località più vicina ed assimilabile per esposizione, nell'ambito dello stesso Comune, a quella dell'intervento. La producibilità convenzionale determinata come sopra è corretta in base

- all'inclinazione (mediante interpolazione lineare tra i valori disponibili);
- all'azimuth (parabola di 4° grado)

$$\left[-\frac{103}{(1800 \times 30^4 \times 12)} \times azimuth^4 + \frac{47}{(600 \times 90^2 \times 20)} \times azimuth^3 - \frac{719}{(800 \times 30^2 \times 27)} \times azimuth^2 + 1 \right]$$

- al tipo di collettore, sulla base della relativa curva di rendimento riferita alla superficie di apertura del collettore, in condizioni di funzionamento 0,06 m²°C/W (tipicamente delta (T fluido-T ambiente) = 48°C, irraggiamento 800W/m², considerando l'effetto vento, tenuto conto che la superficie di apertura è definita come quella nella quale i raggi solari non concentrati arrivano al collettore) e calcolata
 - nei collettori a tubi "senza riflettore", come \square diametro interno dei tubi \times lunghezza \times numero dei tubi;
 - nei collettori "con riflettore", come \square superficie massima proiettata del riflettore.

3.1.d La prova sperimentale di valutazione del rendimento del collettore deve essere effettuata da un istituto specializzato (ENEA, SPF, Fraunhofer, ...) oppure rispondere ad una norma tecnica specifica.

3.1.e Per ogni tipo di produzione energetica la superficie captante utile per il calcolo dell'agevolazione non deve superare la minima superficie, con lo stesso posizionamento dell'impianto, in grado di garantire nel mese di riferimento l'intera copertura del fabbisogno, per mezzo della sola fonte solare, con una tolleranza del 5%.

Produzione energetica	Mese di riferimento	Fabbisogno
Acqua calda sanitaria	Mese di massima insolazione globale	2.50 kWh/occupante \times giorno
Riscaldamento ambienti	Marzo	14.4 kWh/m ²

3.1.f Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti è ricavato dalla tabella riportata al punto 3, individuando il mese di marzo quale parametro convenzionale di riferimento, nell'ambito del normale periodo di riscaldamento, con un peso del 12% dei consumi annuali. Il fabbisogno è riferito alla casa comunale del Comune di Aosta e deve essere corretto secondo quanto previsto dal medesimo punto 3.

3.1.g Nel caso di impianti destinati ad entrambe le produzioni, viene considerata la somma dei fabbisogni.

3.1.h Non è suscettibile di agevolazione la superficie captante destinata all'integrazione di un impianto di riscaldamento degli ambienti, qualora il sistema di distribuzione del calore sia del tipo "ad alta temperatura", ossia alimentato con temperature superiori a 50°C. Nel caso di sistemi misti, a bassa e ad alta temperatura, è finanziabile unicamente la parte a bassa temperatura, purché i circuiti di alimentazione dei due sistemi risultino separati sin dall'accumulatore. In presenza di una superficie captante destinata esclusivamente all'integrazione dell'impianto di riscaldamento degli ambienti (e pertanto non finalizzata anche alla produzione di acqua calda sanitaria), l'agevolazione è ridotta del 50%.

3.1.i La producibilità viene calcolata come □

$$prod = E_{corr} \times \eta_{coll} \times Sup_{min}$$

dove □

E_{corr} è l'energia disponibile sul piano del collettore;

η_{coll} è il rendimento del collettore

Sup_{min} è la superficie captante minima ammessa

3.1.l Il contributo è determinato nella misura di 0,65 € per kWh di energia termica producibile.

3.1.m L'intervento non è finanziabile se l'importo dell'agevolazione è inferiore a 500 €.

3.1.n Il contributo massimo non può comunque superare il 50% della spesa ammissibile risultante dalla documentazione di spesa.

3.2 Generatori di calore a biomassa

3.2.a Sono finanziabili gli impianti centralizzati degli edifici, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria i cui generatori di calore presentino, secondo le specifiche norme tecniche, un rendimento di combustione alla potenza nominale, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%, documentato dall'apposita certificazione rilasciata dal costruttore. Qualora gli impianti siano ad alimentazione promiscua (ovvero che possono utilizzare combustibili diversi □ legna a ceppi, cippato, pellet, ...), l'agevolazione viene calcolata in base alle caratteristiche tecniche riferite al combustibile che consente di ottenere il migliore rendimento di combustione. La stessa agevolazione viene ridotta del 50% qualora, con uno dei differenti combustibili, il generatore di calore non raggiunga il rendimento minimo del 90%.

3.2.b Non sono ammessi ad agevolazione gli impianti termici al servizio della singola unità abitativa e neppure gli apparecchi che utilizzano l'aria quale fluido termovettore (a titolo esemplificativo □ stufe, caminetti, radiatori individuali, ...). Nel caso di edifici unifamiliari l'impianto è finanziabile soltanto se serve l'intero edificio.

3.2.c Gli apparecchi progettati per la cessione diretta all'ambiente di una frazione significativa dell'energia termica prodotta, quali a titolo esemplificativo i termocamini e le termostufe, non sono finanziabili se installati in corrispondenza di interi edifici costituiti da più unità immobiliari ad uso abitativo o di locali accessori non destinati ad un utilizzo continuativo da parte degli occupanti.

3.2.d Non sono finanziabili le installazioni di bruciatori a biomassa su caldaie preesistenti.

3.2.e Per gli impianti funzionanti con legna a ceppi, è prescritta l'installazione di un accumulatore inerziale (*puffer*) di capacità non inferiore a 25 l/kW. Detta prescrizione si applica anche agli apparecchi ad alimentazione promiscua (così come specificati al primo paragrafo del presente punto) ed in questo caso comporta il dimensionamento dell'accumulatore inerziale in base alla potenza nominale riferita all'alimentazione con legna a ceppi.

3.2.f Per gli altri tipi di alimentazione quest'ultimo componente è opzionale. Nel caso in cui l'accumulatore inerziale della caldaia sia inserito sul circuito primario di un sistema a collettori solari, la capacità del medesimo accumulatore deve essere aumentata di almeno 50 litri per ogni m² di superficie di apertura dei collettori installati o previsti dal progetto. Ai fini della quantificazione della corrispondente agevolazione, il costo dell'accumulatore inerziale viene ripartito proporzionalmente al volume dedicato a ciascuno dei due utilizzi; qualora la capacità totale superi i valori minimi determinati in base al dimensionamento conseguente ad

entrambi gli utilizzi, la parte eccedente viene ripartita conteggiando un volume massimo di 100 litri/m² per l'utilizzo dei collettori solari ed il volume residuo per l'utilizzo della caldaia. La suddetta ripartizione dei costi non viene applicata agli scambiatori di calore, qualora questi siano scorporabili dal costo totale dell'accumulatore inerziale.

- 3.2.g Sono finanziabili unicamente il generatore di calore (caldaia, bruciatore a pellet o a cippato), la pompa di circolazione primaria, l'eventuale scambiatore di calore, l'accumulatore inerziale, il sistema di alimentazione (nel caso di sistemi a biomassa sminuzzata come cippato o pellet). Per le caldaie combinate viene preso a riferimento il costo della caldaia funzionante esclusivamente a biomassa avente le stesse caratteristiche tecniche.
- 3.2.h Il valore del rendimento di combustione da adottare nel calcolo della producibilità convenzionale, può essere ricavato sia dal certificato di collaudo, redatto dal costruttore del generatore di calore, sia direttamente dall'impianto oggetto dell'intervento, in fase di avvio e collaudo, a cura dell'installatore, purché questa procedura sia eseguita in conformità a specifiche disposizioni tecniche.
- 3.2.i Il valore del rendimento di combustione viene confrontato con il valore minimo di rendimento previsto per le caldaie standard dal DPR 412/1993, ovvero $[84 + 2 \times \text{Log}(P_n)]$.
- 3.2.l Per la determinazione del fabbisogno energetico il calcolo dei gradi giorno specifici dell'edificio oggetto dell'intervento è effettuato in base a quanto specificato al punto 1.

Produzione energetica	Fabbisogno mese di gennaio
Acqua calda sanitaria	77.5 kWh/occupante
Riscaldamento ambienti	24.0 kWh/m ²

- 3.2.m Il fabbisogno energetico dell'impianto è ricavato dalla tabella riportata al punto 3, individuando il mese di gennaio quale periodo convenzionale di riferimento, nell'ambito del normale periodo di riscaldamento, con un peso del 20% dei consumi annuali. Il fabbisogno è riferito alla casa comunale del Comune di Aosta e deve essere corretto secondo quanto previsto dal medesimo punto 3. Nel caso di impianti destinati ad entrambe le produzioni, viene considerata la somma dei fabbisogni.
- 3.2.n Il contributo è quantificato dalla somma di una quota fissa, correlata alla potenza nominale installata ed al rendimento di combustione, e di una quota variabile correlata alla producibilità convenzionale annua, quest'ultima calcolata sulla base della potenza termica nominale, dei gradi giorno corretti e del rendimento di combustione rilevato dalla certificazione del costruttore.
- 3.2.o Il valore del rendimento di combustione è confrontato con il valore minimo di rendimento previsto per le caldaie standard dal DPR 412/1993, ovvero $[84 + 2 \times \text{Log}(P_n)]$. La producibilità massima ammissibile del mese di gennaio non può superare il fabbisogno energetico, con una tolleranza del 5%, ed è calcolata come segue □

$$prod_{max} = 372 \times P_n \times \eta_{misurato}$$

dove il coefficiente numerico considera un fattore di utilizzo del generatore di calore pari al 50%.

- 3.2.p La quota di potenza diviene □

$$q_{pot} = \sqrt{P_n} \times (\eta_{misurato} > 90\% - \eta_{DPR412/93}) \times fix \text{€}$$

dove

fix€ è il contributo per unità di potenza pari a 25 €/upot

- 3.2.q La quota di producibilità diviene □

$$q_{contr} = prod \times (\eta_{misurato} | > 90\% | - \eta_{DPR\ 412/93}) / 20 \times uni \text{ €}$$

dove

uni€ è il contributo per unità di energia pari a 1.2 €/uprod

prod è la producibilità ammessa

- 3.2.r Il contributo viene calcolato come somma di *qpot* e *qprod*.
3.2.s L'intervento non è finanziabile se l'importo dell'agevolazione è inferiore a 500 €.
3.2.t Il contributo massimo non può comunque superare il 50% della spesa ammissibile risultante dalla documentazione di spesa.

3.3 Generatori di calore a gas

- 3.3.a Sono finanziabili gli impianti centralizzati degli edifici, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, alimentati da combustibili gassosi (come metano o GPL); non sono ammessi a finanziamento gli impianti termici al servizio della singola unità abitativa e neppure gli apparecchi che utilizzano l'aria quale fluido termovettore (a titolo esemplificativo □ stufe, caminetti, radiatori individuali, ...). Nel caso di edifici unifamiliari l'impianto è finanziabile soltanto se serve l'intero edificio.
3.3.b Sono ammissibili a finanziamento soltanto i generatori di calore che presentano un rendimento di combustione alla potenza nominale non inferiore al 96%, documentato da certificazione rilasciata dal costruttore.
3.3.c E' finanziabile unicamente il generatore di calore (caldaia, bruciatore).
3.3.d Non sono ammesse a contributo le installazioni il cui valore di rendimento di combustione effettivo, rilevato dalla prova effettuata, secondo la normativa UNI 10389 (Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione), alla prima accensione dell'apparecchio e riportata sul libretto di impianto o di centrale, si discosti di un valore maggiore di 2 punti percentuali dal valore certificato.
3.3.e Per la determinazione del fabbisogno energetico il calcolo dei gradi giorno specifici dell'edificio oggetto dell'intervento è effettuato in base a quanto specificato al punto 1.

Produzione energetica	Fabbisogno mese di gennaio
Acqua calda sanitaria	77.5 kWh/occupante
Riscaldamento ambienti	24.0 kWh/m ²

- 3.3.f Il fabbisogno energetico dell'impianto è ricavato dalla tabella riportata al punto 3, individuando il mese di gennaio quale periodo convenzionale di riferimento, nell'ambito del normale periodo di riscaldamento, con un peso del 20% dei consumi annuali. Il fabbisogno è riferito alla casa comunale del Comune di Aosta e deve essere corretto secondo quanto previsto dal medesimo punto 3. Nel caso di impianti destinati ad entrambe le produzioni, viene considerata la somma dei fabbisogni.
3.3.g Il contributo è quantificato dalla somma di una quota fissa, correlata alla potenza nominale installata ed al rendimento di combustione, e di una quota variabile correlata alla producibilità convenzionale annua, quest'ultima calcolata sulla base della potenza termica nominale, dei gradi giorno corretti e del rendimento di combustione rilevato dalla prova effettuata secondo la succitata normativa UNI 10389. Nel caso di domande presentate preventivamente alla realizzazione, viene adottato il valore di rendimento di combustione rilevabile dalla certificazione del costruttore dell'apparecchio.
3.3.h Il valore del rendimento di combustione è confrontato con il valore minimo di rendimento previsto per le caldaie standard dal DPR 412/1993, ovvero $[84 + 2 \times \text{Log}(P_n)]$. La

producibilità massima ammissibile del mese di gennaio non può superare il fabbisogno energetico, con una tolleranza del 5%, ed è calcolata come segue□

$$prod_{max} = 372 \times P_n \times \eta_{misurato}$$

dove il coefficiente numerico considera un fattore di utilizzo del generatore di calore pari al 50%.

3.3.i La quota di potenza diviene□

$$qpot = \sqrt{P_n} \times (\eta_{misurato} | > 96\% | - \eta_{DPR412/93} - 5) \times fix\text{€}$$

dove

fix€ è il contributo per unità di potenza pari a 12 €/upot

3.3.l La quota di producibilità diviene□

$$qprod = prod \times (\eta_{misurato} | > 96\% | - \eta_{DPR412/93}) / 20 \times uni\text{€}$$

dove

uni€ è il contributo per unità di energia pari a 0.15 €/uprod

prod è la producibilità ammessa

3.3.m Il contributo viene calcolato come somma di qpot e qprod.

3.3.n L'intervento non è finanziabile se l'importo dell'agevolazione è inferiore a 500 €.

3.3.o Il contributo massimo non può comunque superare il 30% della spesa ammissibile risultante dalla documentazione di spesa.

3.4 Pompe di calore

3.4.a Sono finanziabili le pompe di calore destinate al riscaldamento centralizzato degli ambienti e/o alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria degli edifici, siano esse del tipo "a compressione" (azionate da motori elettrici o termici) ovvero del tipo "ad assorbimento". Nel caso di edifici unifamiliari l'impianto è finanziabile se serve l'intero edificio.

3.4.b Sono finanziabili unicamente□la pompa di calore, il sistema di captazione dell'energia dalla sorgente fredda e l'eventuale sistema di recupero del calore del motore di azionamento. Non sono computati, ai fini del calcolo del finanziamento, i costi relativi all'escavazione eventualmente necessaria per l'insediamento del sistema di captazione. E' prescritta l'installazione di un accumulatore inerziale (*puffer*) di capacità non inferiore a 30 l/kW. Nel caso in cui l'accumulatore inerziale della pompa di calore sia inserito sul circuito primario di un sistema a collettori solari, ai fini della quantificazione della corrispondente agevolazione, il costo dello stesso viene ripartito proporzionalmente al volume dedicato a ciascuno dei due utilizzi; la quota relativa ai collettori solari non può comunque superare il valore massimo di 100 litri/m² o il 50% del volume totale. La suddetta ripartizione dei costi non viene applicata agli scambiatori di calore, qualora questi siano scorporabili dal costo totale dell'accumulatore inerziale.

3.4.c Per la determinazione del fabbisogno energetico il calcolo dei gradi giorno specifici dell'edificio oggetto dell'intervento è effettuato in base a quanto specificato al punto 1.

Produzione energetica	Fabbisogno mese di gennaio
Acqua calda sanitaria	77.5 kWh/occupante
Riscaldamento ambienti	24.0 kWh/m ²

- 3.4.d Il fabbisogno energetico dell'impianto è ricavato dalla tabella riportata al punto 3, individuando il mese di gennaio quale periodo convenzionale di riferimento, nell'ambito del normale periodo di riscaldamento, con un peso del 20% dei consumi annuali. Il fabbisogno è riferito alla casa comunale del Comune di Aosta e deve essere corretto secondo quanto previsto dal medesimo punto 3. Nel caso di impianti destinati ad entrambe le produzioni, viene considerata la somma dei fabbisogni.
- 3.4.e Il contributo è calcolato come somma di una quota fissa dipendente dalla potenza e dal C.O.P. (coefficiente di prestazione) e da una parte variabile correlata alla producibilità convenzionale annua, quest'ultima calcolata sulla base della potenza termica nominale, dei gradi giorno corretti e del C.O.P.
- 3.4.f Il valore del C.O.P. da adottare nel calcolo è derivabile dalle specifiche tecniche, con riferimento alle condizioni di temperatura nominale che sono previste in progetto, sia per il "lato" caldo che per quello freddo. Sono ammissibili a finanziamento soltanto le pompe di calore che presentano un valore di C.O.P. non inferiore a 4 (macchine con alimentazione elettrica). Nel caso di macchine alimentate da fonti primarie, il calcolo del C.O.P. viene effettuato considerando la conversione elettrica dell'energia primaria pari al consumo specifico medio della produzione termoelettrica italiana nel 2004 per impianti di sola produzione elettrica (2220 kcal/kWh), considerando un kWh elettrico equivalente a 2,58 kWh termici.
- 3.4.g La producibilità massima ammissibile del mese di gennaio non può superare il fabbisogno energetico, con una tolleranza del 5%, ed è calcolata come segue □

$$prod_{max} = 372 \times P_n \times (COP > 4 / 4)$$

dove il coefficiente numerico considera un fattore di utilizzo della pompa di calore pari al 50%.

- 3.4.h La quota di potenza diviene □

$$qpot = \sqrt{P_n} \times (COP > 4 - 1) \times fix\epsilon$$

dove

$fix\epsilon$ è il contributo per unità di potenza pari a 60 €/upot

- 3.4.i La quota di producibilità diviene □

$$qprod = prod \times (COP > 4 - 1) / 20 \times uni\epsilon$$

dove

$uni\epsilon$ è il contributo per unità di energia pari a 4,5 €/uprod

$prod$ è la producibilità ammessa

- 3.4.l Il contributo viene calcolato come somma di qpot e qprod.
- 3.4.m L'intervento non è finanziabile se l'importo dell'agevolazione è inferiore a 500 €.
- 3.4.n Il contributo massimo non può comunque superare il 50% della spesa ammissibile risultante dalla documentazione di spesa.

4. Sistemi di illuminazione

- 4.a Sono finanziabili i sistemi di illuminazione che, sfruttando la fonte solare, trasportano la luce mediante tubi di luce o guide d'onda. L'agevolazione comprende soltanto le spese per i

materiali e l'installazione; sono esclusi gli impianti accessori (integrazione dell'illuminazione, ventilazione, ...) e le opere edili.

- 4.b Il finanziamento è valutato sulla base dell'illuminazione ottenibile in un giornata estiva serena tra le 9 e le 18 alla latitudine di 45°.
- 4.c Il contributo è determinato nella misura di 0,06 € per lumen reso.
- 4.d L'intervento non è finanziabile se l'importo dell'agevolazione è inferiore a 500 €.
- 4.e Il contributo massimo non può comunque superare il 30% della spesa ammissibile risultante dalla documentazione di spesa.

5. Impianti fotovoltaici ad isola (non connessi alla rete)

5.a Sono ammessi ad agevolazione esclusivamente gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 2 kW, non connessi alla rete elettrica di distribuzione (stand alone). I moduli fotovoltaici possono costituire parte degli elementi costruttivi fissi di complessi edilizi, ovvero possono essere installati sui medesimi (o sulle relative pertinenze); inoltre, possono essere installati su traliccio (sistemi di illuminazione fissi, sistemi ad inseguimento del tipo "girasole" e similari) o sulle strutture di supporto del generatore fotovoltaico poggiate a terra. Non sono invece ammessi ad agevolazione gli impianti realizzati in corrispondenza di edifici isolati già allacciati alla locale rete di distribuzione dell'energia elettrica o inseriti all'interno di agglomerati urbani già serviti dalla medesima rete.

5.b Il valore della capacità di accumulo del sistema di batterie non deve essere inferiore alla quantità giornaliera di energia elettrica producibile nel mese di massima insolazione e non superiore al consumo elettrico dell'utente per un periodo di tre giorni.

5.c I moduli fotovoltaici e le relative prestazioni devono essere garantiti dal produttore per almeno 20 anni e, in particolare, il decadimento delle loro prestazioni (potenza nominale) deve risultare non superiore al 20% nell'arco dello stesso periodo. L'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono essere garantite per almeno 2 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto stesso.

5.d Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in base al quale è calcolato il finanziamento, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci: fornitura dei materiali, dei componenti e della mano d'opera necessari alla realizzazione dell'impianto; eventuali opere edili strettamente necessarie all'installazione dell'impianto.

5.e L'agevolazione è quantificata in rapporto alla producibilità convenzionale calcolata con riferimento ai dati contenuti nello studio-ricerca per l'individuazione e la definizione delle potenziali fonti energetiche alternative nel territorio della Valle d'Aosta, commissionato dall'Amministrazione regionale allo "Studio Prof. Mario Masoli" di Trieste in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 481 in data 24 ottobre 1979; al riguardo, sono presi in considerazione i dati della località più vicina ed assimilabile per esposizione a quella dell'intervento, corretti in base all'inclinazione (interpolazione lineare tra i valori dello studio-ricerca di cui sopra) e all'azimuth (parabola di 4° grado)

$$\left[-\frac{103}{(1800 \times 30^4 \times 12)} \times azimuth^4 + \frac{47}{(600 \times 90^2 \times 20)} \times azimuth^3 - \frac{719}{(800 \times 30^2 \times 27)} \times azimuth^2 + 1 \right]$$

5.f Detto valore rappresenta l'insolazione media annua sul piano dei moduli (Insmmed).

5.g La producibilità è calcolata come □

$$prod = Ins_{med} \times \eta_{modulo} \times \eta_{cc} \times \eta_{inverter} \times Superficie_{campo}$$

dove □

η_{modulo} è il rendimento di conversione del modulo fotovoltaico (calcolato come rapporto tra potenza del modulo e la sua area)

η_{cc} è il rendimento del regolatore (qualora il relativo valore non sia certificato dal produttore, lo si assume pari a 96%)

$\eta_{inverter}$ è il rendimento dell'inverter (se l'impianto alimenta le utenze direttamente in corrente continua detto valore è assunto pari a 1).

5.h I valori di cui sopra sono ricavati dai risultati delle misure che devono essere effettuate, a lavori ultimati, dall'installatore abilitato; quest'ultimo rilascia una dichiarazione attestante l'esito delle verifiche e la data in cui le stesse sono state effettuate.

5.i Il finanziamento è determinato nella misura di 4.5 € per kWh producibile.

5.l L'intervento non è finanziabile se l'importo dell'agevolazione è inferiore a 500 €.

5.m Il contributo massimo non può comunque superare il 70% dell'importo fatturato.

5.n Per gli impianti installati all'interno di parchi e aree naturali protette, che conseguano la completa integrazione del generatore fotovoltaico nella struttura edilizia, il contributo per unità di energia producibile è aumentato del 20%.

6. Impianti idroelettrici

6.a Sono finanziabili gli impianti per la produzione di energia idroelettrica la cui produzione viene utilizzata integralmente in edifici di tipo residenziale. Il contributo viene concesso nella misura massima del 30% sulle spese relative al gruppo generatore (turbina e alternatore) con un limite massimo del contributo di euro 1.000/kWi.

6.b Il limite viene calcolato sul minor valore tra la potenza massima producibile, desumibile dal disciplinare di subconcessione, e la potenza nominale ("di targa") del gruppo generatore installato. Nel caso la produzione idroelettrica venga impiegata, per una quota superiore al 70%, per l'alimentazione di pompe di calore, il contributo è elevato del 10%.

6.c L'intervento non è finanziabile se l'importo dell'agevolazione è inferiore a 500 €.

ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 1467 IN DATA 01.06.2007

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDA-
ZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PRE-
VISTE PER LE INIZIATIVE DI CUI ALL'ART. 5 DEL-
LA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 3.

ADEMPIMENTI, ASPETTI
PROCEDURALI E AMMINISTRATIVI

1. *Disciplina comunitaria*

- 1.1 Per equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 («Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia»), di seguito denominata «L.R. 3/2006», si intende l'intensità lorda dell'aiuto, cioè il valore dell'agevolazione concessa, attualizzata in caso di abbuono di interessi, espressa come percentuale sul costo ammissibile del progetto.
- 1.2 Per aiuto in regime «de minimis» si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione della Comunità europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, subordinatamente alla condizione che il soggetto richiedente non abbia ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l'importo complessivo di 200.000 euro. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 1.3 Il regime «de minimis» si applica alle iniziative realizzate dai soggetti che esercitano attività d'impresa.
- 1.4 Sono esclusi dal regime «de minimis» e, pertanto, dai benefici della l.r. 3/2006:
 - a) il settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del trattato, nei casi specificati dal Regolamento «de minimis»;
 - d) le attività connesse all'esportazione;

ANNEXE B DE LA DÉLIBÉRATION DU GOUVERNE-
MENT RÉGIONAL N° 1467 DU 1ER JUIN 2007

MODALITÉS D'OCTROI ET DE LIQUIDATION DES
AIDES RELATIVES AUX ACTIONS VISÉES À
L'ART. 5 DE LA LOI RÉGIONALE N° 3 DU 3 JANVIER
2006

OBLIGATIONS ET ASPECTS
PROCÉDURAUX ET ADMINISTRATIFS

1. *Cadre communautaire*

- 1.1 On entend par équivalent-subvention brut (ESB) au sens du deuxième alinéa de l'art. 8 et du deuxième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie), ci-après dénommée « LR n° 3/2006 », l'intensité de l'aide brute, soit la valeur de l'aide, actualisée en cas de bonification d'intérêts, exprimée en termes de pourcentage des coûts du projet éligibles.
- 1.2 On entend par aide *de minimis* toute aide expressément obtenue au titre du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides *de minimis*, sans préjudice du plafond de 200 000 euros fixé pour le total des aides perçues à ce titre par le demandeur au cours de trois exercices budgétaires. Le montant global des aides *de minimis* octroyées à une entreprise œuvrant dans le secteur des transports routiers ne doit dépasser 100 000 euros au cours de trois exercices budgétaires.
- 1.3 Le régime *de minimis* s'applique aux actions réalisées par les sujets qui exercent une activité d'entreprise.
- 1.4 N'ont pas vocation à bénéficier des aides *de minimis* – et, partant, des aides au sens de la LR n° 3/2006 – les entreprises qui :
 - a) Œuvrent dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
 - b) Œuvrent dans le secteur de la production primaire de produits agricoles ;
 - c) Œuvrent dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe I du Traité, pour ce qui est des cas indiqués au règlement sur les aides *de minimis* ;
 - d) Œuvrent dans le secteur de l'exportation ;

- e) il settore carboniero;
- f) le imprese in difficoltà.

2. Soggetti beneficiari

2.1 Possono beneficiare delle agevolazioni per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2006:

- i soggetti privati;
- gli enti locali territoriali (comuni e comunità montane e loro enti strumentali).

2.2 I soggetti beneficiari devono dimostrare di avere la disponibilità dell'unità immobiliare oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, locazione o comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di cui sopra sia diverso dalla piena proprietà, i richiedenti l'agevolazione devono produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto alla esecuzione dei lavori, nonché alla eventuale costituzione in garanzia dell'immobile oggetto di intervento.

2.3 Nel caso di richieste di agevolazione riguardanti il così detto «contratto di fornitura di calore» stipulato con un'impresa del settore, i soggetti richiedenti l'agevolazione, quali specificati al paragrafo 2.2, devono fornire copia del contratto stesso e dimostrare, mediante la presentazione di idonea documentazione di spesa quietanzata, ancorché prodotta in fotocopia, l'avvenuta fornitura del nuovo generatore di calore oggetto del rapporto contrattuale. Le richieste di agevolazione soggette ad istruttoria automatica devono essere presentate entro dodici mesi dalla data della documentazione di spesa.

3. Iniziative agevolabili

3.1 Sono agevolabili gli interventi realizzati nel territorio della regione in corrispondenza o al servizio di:

- a) edifici riconducibili per caratteristiche costruttive e destinazione al settore dell'edilizia residenziale individuati dall'art. 3, comma 1, categoria E.1, del DPR 26 agosto 1993, n. 412 («Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»);
- b) unità abitative fisse e le strutture destinate ai servizi comuni gestionali organizzate nei complessi ricettivi all'aperto;
- c) strutture agrituristiche adibite a locazione di camere e di alloggi;

- e) Œuvrent dans le secteur du charbon ;
- f) Sont en difficulté.

2. Bénéficiaires

2.1 Ont vocation à bénéficier des aides relatives aux actions visées aux lettres a, b et c du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2006 :

- les particuliers ;
- les collectivités territoriales locales (Communes, Communautés de montagne et établissements opérationnels de celles-ci).

2.2 Les bénéficiaires doivent disposer de l'unité immobilière faisant l'objet de l'intervention envisagée en vertu de l'un des titres suivants : propriété, nue propriété, usufruit, location ou prêt à usage. Si le demandeur dispose de l'unité en vertu d'un droit autre que la pleine propriété, il doit produire un acte dans lequel le titulaire dudit droit consent à la réalisation des travaux et à l'éventuelle constitution d'une garantie sur l'immeuble faisant l'objet du financement.

2.3 Pour ce qui est des demandes d'aides concernant le « contrat de fourniture de chaleur » passé avec une entreprise œuvrant dans le secteur, les demandeurs visés au paragraphe 2.2 ci-dessus doivent produire une copie dudit contrat et démontrer, par la présentation de justificatifs de dépense acquittés ou des photocopies de ceux-ci, que la fourniture relative au nouveau générateur de chaleur faisant l'objet du contrat a eu lieu. Les demandes d'aides faisant l'objet de l'instruction automatique doivent être présentées dans les douze mois qui suivent la date où lesdits justificatifs ont été établis.

3. Actions éligibles

3.1 Sont éligibles les actions réalisées sur le territoire valdôtain dans le cadre des structures suivantes :

- a) Bâtiments relevant, en vertu de leurs caractéristiques architecturales et de leur destination, du secteur de la construction sociale et de la catégorie E.1 telle qu'elle est énoncée au premier alinéa de l'art. 3 du DPR n° 412 du 26 août 1993 (Règlement portant dispositions pour la conception, la mise en œuvre, l'exploitation et l'entretien des installations de chauffage, aux fins des économies d'énergie, en application du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 10 du 9 janvier 1991) ;
- b) Unités d'habitation fixes et services communs des structures d'accueil touristique en plein air ;
- c) Bâtiments affectés à la location de chambres et d'appartements dans le cadre d'exploitations agrotouristiques.

3.2 Negli edifici non ricompresi al punto 3.1 sono agevolabili:

- a) gli interventi effettuati in corrispondenza delle unità immobiliari ad utilizzo residenziale;
- b) la percentuale riferita al fabbisogno teorico delle unità immobiliari ad utilizzo residenziale servite da impianti centralizzati destinati alla produzione di energia termica (il fabbisogno teorico è determinato con le modalità indicate, per le diverse tipologie di intervento, nell'Allegato A).

3.3 La tipologia delle iniziative suscettibili di agevolazione è specificata nell'Allegato A (adempimenti, aspetti procedurali e amministrativi). Nei casi in cui sia necessario, in base al tipo di installazione effettuata, verificare che un impianto sia al servizio di un intero edificio e non sia possibile definire la consistenza del medesimo – anche in presenza di oggettive difficoltà derivanti dalla contiguità di costruzioni realizzate in adiacenza – vengono prese in considerazione tutte le unità immobiliari dello stesso fabbricato appartenenti al medesimo proprietario o nucleo familiare.

4. Investimenti ammissibili

4.1 Per le agevolazioni concesse a seguito di istruttoria valutativa (di cui all'art. 13 della l.r.3/2006), sono ritenute ammissibili solo le spese riguardanti investimenti avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Sono sottoposti alla suddetta istruttoria gli interi edifici di nuova costruzione o interamente ristrutturati, così come specificati nell'Allegato A, punto 2, lett. a), per i quali le prestazioni energetiche sono valutate con riferimento all'intero involucro edilizio; per gli stessi edifici l'avvio dell'investimento è documentato dalla comunicazione di inizio dei lavori depositata agli atti dell'amministrazione comunale. In via transitoria, sono considerate ammissibili ad agevolazione le richieste concernenti interi edifici di nuova costruzione o interamente ristrutturati la cui comunicazione di inizio dei lavori sia stata depositata successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 3/2006 ed entro il 31 maggio 2007, purché le medesime richieste siano inoltrate agli uffici preposti all'istruttoria valutativa entro il 31 dicembre 2007; pertanto, per le suddette richieste, ai fini del riscontro dei requisiti previsti dalle presenti modalità, la data di presentazione agli uffici è considerata coincidente con quella di deposito della denuncia di inizio dei lavori.

4.2 La superficie utile delle unità immobiliari costituenti l'edificio, servita da un impianto di riscaldamento così come definito dall'art. 1, lett. f), del DPR 412/1993, è presa a riferimento per il calcolo dell'importo complessivo dell'agevolazione corrispondente.

3.2 Dans le cadre des structures autres que celles visées au point 3.1 ci-dessus, peuvent faire l'objet de l'aide :

- a) Les actions réalisées sur les unités immobilières à usage d'habitation ;
- b) Le pourcentage relatif au besoin théorique des unités immobilières à usage d'habitation desservies par des installations de production d'énergie thermique centralisées (besoin théorique calculé suivant les modalités indiquées, selon le type d'action, à l'annexe A).

3.3 Les types d'actions susceptibles d'être financées sont précisés à l'annexe A (*Adempimenti, aspetti procedurali e amministrativi*). Au cas où, compte tenu du type de mise en place effectuée, il serait nécessaire de vérifier si une installation dessert un bâtiment entier, mais il ne serait pas possible de définir la consistance de ladite installation – même en raison de difficultés objectives dérivant de la contiguïté de constructions –, sont prises en considération toutes les unités immobilières localisées dans le même bâtiment et appartenant au même propriétaire ou foyer.

4. Investissements éligibles

4.1 Aux fins des aides octroyées à l'issue d'une instruction d'évaluation au sens de l'art. 13 de la LR n° 3/2006, sont uniquement éligibles les dépenses relatives aux investissements effectués à compter du jour suivant celui de présentation de la demande d'aide. Font l'objet de ladite instruction les bâtiments complètement nouveaux ou entièrement réhabilités, tels qu'ils figurent à la lettre a du point 2 de l'annexe A, pour lesquels les prestations énergétiques sont évaluées sur la base de l'enveloppe ; pour lesdits bâtiments, le début de l'investissement est attesté par la communication d'ouverture du chantier versée au dossier de l'Administration communale. À titre transitoire, sont jugées admissibles les demandes concernant les bâtiments complètement nouveaux ou entièrement réhabilités dont la communication d'ouverture du chantier a été déposée après la date d'entrée en vigueur de la LR n° 3/2006 et au plus tard le 31 mai 2007, à condition que lesdites demandes soient transmises aux bureaux chargés de l'instruction d'évaluation au plus tard le 31 décembre 2007 ; aux fins du contrôle du respect des conditions requises par les présentes modalités, pour ce qui est des demandes susmentionnées, la date de transmission aux bureaux compétents coïncide avec celle de dépôt de la déclaration d'ouverture du chantier.

4.2 La surface utile des unités immobilières qui constituent le bâtiment, desservie par une installation de chauffage telle qu'elle est définie à la lettre f de l'art. 1^{er} du DPR n° 412/1993, est prise en compte pour le calcul du montant global de l'aide y afférente.

- | | |
|--|--|
| <p>4.3 Per le agevolazioni concesse a seguito di istruttoria automatica (di cui all'art. 12 della L.R. 3/2006), sono ammesse anche le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda.</p> <p>4.4 Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte o tasse.</p> <p>4.5 A seconda della tipologia di intervento, sono ammissibili le spese indicate nell'Allegato A. Per gli interventi riportati ai punti 3, 5 e 6 dello stesso Allegato, sono considerati ammissibili gli interventi relativi ad impianti di nuova installazione o alla sostituzione integrale dei componenti suscettibili di finanziamento ai sensi della L.R. 3/2006.</p> <p>4.6 Nella quantificazione delle spese ammissibili vengono utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none">- per i lavori e le opere edili, il computo metrico estimativo, il preventivo di spesa e la documentazione di spesa; l'ammontare di dette spese può essere rideterminato dall'ufficio istruttore sulla base di valutazioni che facciano riferimento ai prezzi correnti di mercato dei materiali, delle apparecchiature a maggior diffusione e della manodopera, nonché a costi parametrici (per unità di superficie coibentata, per unità di potenza installata, per unità di energia prodotta ed altri specifici), all'elenco prezzi ufficiali regionale, ove necessario integrato dall'elenco prezzi ufficiali della Camera di commercio di MILANO; le valutazioni possono comunque tener conto dei maggiori costi derivanti da eventuali situazioni che si dovessero caratterizzare per ragioni di tipo ambientale, architettonico o tecnologico;- per l'acquisto di attrezzature e di altre installazioni, i preventivi di spesa e la documentazione di spesa. <p>4.7 In presenza di importi non congruenti, qualora non si dimostri esauriente la procedura indicata al punto 4.5, gli uffici incaricati dell'attività istruttoria prendono a riferimento i prezzi e i costi parametrici forniti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA).</p> <p>4.8 Qualora una realizzazione sia documentata anche da fatture commerciali non rispondenti al periodo di validità indicato al punto 4.2, gli uffici incaricati dell'attività istruttoria determinano l'importo dell'agevolazione proporzionalmente agli importi di spesa ammissibile, purché questi ultimi si riferiscano all'acquisto dei materiali e non esclusivamente al costo della manodopera.</p> <p>5. <i>Spese non ammissibili</i></p> <p>5.1 Non sono considerate ammissibili:</p> | <p>4.3 Aux fins des aides octroyées à l'issue d'une instruction automatique au sens de l'art. 12 de la LR n° 3/2006, sont également éligibles les dépenses supportées au cours des douze mois précédant la date de présentation de la demande d'aide.</p> <p>4.4 Les dépenses éligibles sont calculées déduction faite de l'IVA et de tout autre impôt ou droit.</p> <p>4.5 Les dépenses éligibles selon le type d'action sont indiquées à l'annexe A. Pour ce qui est des travaux visés aux paragraphes 3, 5 et 6 de ladite annexe, sont jugés éligibles la mise en place de nouvelles installations ou le remplacement total des composantes susceptibles d'être financées au sens de la LR n° 3/2006.</p> <p>4.6 Les dépenses éligibles sont calculées sur la base des pièces ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none">- pour les travaux de construction, devis quantitatif estimatif, devis et justificatifs de dépense ; le montant desdites dépenses peut être rajusté par le bureau instructeur, compte tenu des prix de marché des matériaux, des appareils les plus communs et de la main-d'œuvre, ainsi que des coûts paramétriques (par unité de surface isolée, par unité de puissance installée, par unité d'énergie produite, etc.) et du bordereau régional des prix complété, si besoin est, par le bordereau des prix de la chambre de commerce de Milan ; le rajustement peut également tenir compte de la hausse des coûts susceptible de dériver de conditions environnementales, architecturales ou technologiques spéciales ;- pour l'achat d'équipements et d'installations diverses, devis et justificatifs de dépense. <p>4.7 Dans le cas de montants non convenables, si la procédure visée au point 4.5 ci-dessus ne suffit pas, les bureaux instructeurs tiennent compte des prix et des coûts paramétriques fournis par l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE).</p> <p>4.8 Au cas où les dépenses relatives aux travaux seraient attestées également par des factures commerciales établies à une date qui n'est pas comprise dans la période de validité visée au point 4.2 ci-dessus, les bureaux instructeurs fixent le montant des aides proportionnellement aux montants des dépenses éligibles, à condition que celles-ci se réfèrent à l'achat des matériaux et non pas seulement au coût de la main-d'œuvre.</p> <p>5. <i>Dépenses non éligibles</i></p> <p>5.1 Ne sont pas jugées éligibles les dépenses ci-après :</p> |
|--|--|

- le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo;
- le spese per l'acquisto di beni usati;
- le spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
- le spese di mera sostituzione di beni, fatta eccezione per quelle che interessano la totalità dei componenti considerati ammissibili ad agevolazione;
- le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- le spese relative ad installazioni già oggetto di finanziamento ai sensi delle leggi regionali 20 agosto 1993, n. 62, 28 marzo 1995, n. 9, e 24 dicembre 1996, n. 44, qualora non siano decorsi otto anni dalla data di ultimazione delle opere che hanno consentito la concessione dei precedenti benefici economici.

6. Strumenti finanziari

6.1 Ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 3/2006 le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di:

- contributi in conto capitale:
 - spesa ammissibile minima euro 2.000
 - spesa ammissibile massima, nel corso di un triennio, euro 50.000
- mutui assistiti da contributi in conto interessi:
 - spesa ammissibile minima euro 25.000
 - spesa ammissibile massima, nel corso di un triennio, euro 500.000
 - quota (ossia il rapporto espresso in percentuale tra l'ammontare del prestito e l'ammontare dell'investimento ammissibile) non superiore al 75%
 - durata massima del mutuo, comprensiva del periodo di preammortamento, dieci anni
 - tasso minimo agevolato a carico del beneficiario del mutuo: non inferiore ad un punto percentuale
 - tasso a carico Regione (contributo in conto interessi): differenza tra il tasso globale e il tasso agevolato
 - importo finanziato, tasso agevolato e durata dell'agevolazione: nel rispetto dei limiti di in-

- dépenses de conception, de direction des travaux et de récolement ;
- dépenses pour l'achat de biens usagés ;
- frais n'ayant pas trait au programme des interventions ou, en tout état de cause, n'étant pas strictement liés à la réalisation de celui-ci ;
- frais de remplacement des biens, exception faite des frais qui concernent l'ensemble des composantes jugées éligibles ;
- dépenses d'entretien ordinaire et extraordinaire ;
- dépenses relatives aux ouvrages ayant déjà fait l'objet d'un financement au sens des lois régionales n° 62 du 20 août 1993, n° 9 du 28 mars 1995 et n° 44 du 24 décembre 1996, lorsque les travaux y afférents ont été achevés depuis moins de huit ans.

6. Instruments financiers

6.1 Aux termes des articles 9 et 10 de la LR n° 3/2006, les aides peuvent être octroyées sous forme de :

- aides en capital :
 - seuil de dépense éligible : 2 000 euros ;
 - plafond de dépense éligible (sur trois ans) : 50 000 euros ;
- prêts bonifiés :
 - seuil de dépense éligible : 25 000 euros ;
 - plafond de dépense éligible (sur trois ans) : 500 000 euros ;
 - rapport entre le montant du prêt et celui de la dépense éligible : 75 p. 100 maximum ;
 - durée maximale du prêt (y compris la période de pré-amortissement) : dix ans ;
 - taux minimum bonifié à la charge de l'emprunteur : 1 % au moins ;
 - taux à la charge de la Région (aides en intérêts) : différence entre le taux global et le taux bonifié ;
 - montant, taux et durée du prêt : conformément aux plafonds d'intensité d'aide prévus

tensità di aiuto stabiliti dalla l.r. 3/2006 e del regime «de minimis», qualora il richiedente svolga attività di impresa

- parametro di riferimento per la determinazione dell'agevolazione: tasso di riferimento della CE pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea o pubblicato sul sito internet «www.europa.eu», in vigore alla data di concessione dell'agevolazione
- rimborso del mutuo assistito da garanzie ritenute idonee dalla Finaosta.

6.2 È esclusa la cumulabilità tra gli strumenti finanziari.

7. Intensità delle agevolazioni

7.1 Le agevolazioni relative all'effettuazione degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 3/2006 sono concesse nel rispetto dei criteri tecnico-economici previsti nell'Allegato A e, comunque, nel limite di intensità di aiuto del 50% ESL, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma, e del 70% ESL, per gli interventi di cui alla lettera c).

7.2 Qualora la richiesta sia presentata da un'impresa, l'agevolazione, calcolata secondo i parametri di cui al punto 7.1, è concessa nel rispetto del regime «de minimis».

8. Presentazione delle domande

8.1 Le domande di agevolazione da sottoporre ad istruttoria automatica sono presentate alla Direzione energia – Dipartimento industria, artigianato ed energia – dell'Assessorato attività produttive e politiche del lavoro, di seguito denominata «Direzione energia», qualora la spesa ammissibile non sia superiore a euro 25.000. Per la determinazione di detta spesa si prendono in considerazione, rispettivamente, a seconda che le opere siano state o meno realizzate al momento della presentazione delle richieste, le fatture commerciali regolarmente quietanzate ovvero gli elaborati progettuali ed i preventivi di spesa.

8.2 Le domande di agevolazione da sottoporre ad istruttoria valutativa sono presentate alla Società finanziaria regionale – Finaosta S.p.A., di seguito denominata «Finaosta», qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a euro 25.000.

8.3 Qualora l'istruttoria di Finaosta determini un importo ammissibile a contributo inferiore o pari a 25.000 euro, la richiesta viene trasmessa alla Direzione energia, per essere liquidata con le modalità previste per l'istruttoria automatica.

8.4 Fermi restando i limiti di spesa definiti dagli articoli

par la LR n° 3/2006 et par le régime *de minimis*, lorsque le demandeur exerce une activité d'entreprise ;

- paramètre de référence pour la détermination de l'aide : taux de référence de la CE publié au Journal officiel des Communautés européennes ou sur le site Internet www.europa.eu, en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;
- remboursement de l'emprunt : garanti par des sûretés jugées suffisantes par Finaosta SpA.

6.2 Les types d'aide susmentionnés ne peuvent être cumulés.

7. Intensité des aides

7.1 Les aides aux fins des investissements visés au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2006 sont octroyées conformément aux critères techniques et économiques indiqués à l'annexe A et, en tout état de cause, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de l'ESB, pour ce qui est des actions visées aux lettres a et b dudit alinéa, et de 70 p. 100 de l'ESB, pour ce qui est des actions visées à la lettre c.

7.2 Au cas où la demande serait présentée par une entreprise, l'aide calculée au sens du point 7.1 ci-dessus est octroyée conformément au régime *de minimis*.

8. Dépôt des demandes

8.1 Lorsque la dépense éligible ne dépasse pas 25 000 euros, les demandes d'aide, à soumettre à instruction automatique, sont déposées à la Direction de l'énergie du Département de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'Assessorat des activités productives et des politiques du travail, ci-après dénommée Direction de l'énergie. La dépense éligible est calculée sur la base soit des factures régulièrement acquittées, soit des pièces de projet et des devis, selon que les ouvrages aient été déjà réalisés ou non au moment de la présentation de la demande.

8.2 Lorsque la dépense éligible dépasse 25 000 euros, les demandes d'aide, à soumettre à instruction d'évaluation, sont déposées à la société financière régionale Finaosta SpA, ci-après dénommée Finaosta.

8.3 Lorsqu'à l'issue de l'instruction menée par Finaosta la dépense éligible s'avère inférieure ou égale à 25 000 euros, la demande y afférente est transmise à la Direction de l'énergie, en vue de la liquidation de l'aide suivant les modalités prévues pour l'instruction automatique.

8.4 Sans préjudice des plafonds de dépense visés aux ar-

9, 10 e 11 della l.r. 3/2006, nella stessa domanda possono essere incluse più tipologie impiantistiche, purché riferite allo stesso edificio; per l'individuazione del tipo di istruttoria da applicare ai casi specifici, gli uffici determinano le spese ammissibili a finanziamento prendendo in considerazione separatamente i singoli interventi oggetto di richiesta.

8.5 Ai fini dell'applicazione dei limiti di spesa e di finanziamento previsti dalle differenti tipologie di istruttoria e di strumenti finanziari, per ogni singolo intervento agevolabile, così come definito nell'Allegato A (ognuno dei quali è individuato mediante la specificazione dei Gruppi I, II e III per il risparmio energetico e delle diverse tipologie impiantistiche per i sistemi attivi), può essere presentata, nell'arco del triennio, una sola domanda riferita alla stessa unità immobiliare o a più unità immobiliari, inserite nello stesso edificio, intestate allo stesso proprietario. Nell'arco dello stesso periodo di tempo è considerata non ammissibile ad agevolazione la domanda eventualmente presentata da un soggetto che per lo stesso intervento abbia già inoltrato una preventiva richiesta, favorevolmente istruita dai competenti uffici con conseguente impegno finanziario del corrispettivo, senza che alla stessa abbia fatto seguito la realizzazione delle opere.

8.6 Nel caso di impianti centralizzati degli edifici, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, le richieste di agevolazione relative a differenti tipologie impiantistiche realizzate in tempi successivi, in corrispondenza dello stesso fabbricato (generatori di calore a biomassa, generatori di calore a gas, pompe di calore), sono ammesse a finanziamento limitatamente in rapporto al doppio del fabbisogno energetico determinato con i parametri indicati nell'Allegato A. Nella determinazione delle diverse agevolazioni, gli uffici incaricati dell'istruttoria prendono a riferimento il periodo di otto anni, decorrente dalla data in cui è stata effettuata l'installazione immediatamente precedente oggetto a qualunque titolo di finanziamento regionale, nonché il fabbisogno energetico relativo a quest'ultima.

9 Documentazione da allegare alle domande

9.1 Le domande devono essere presentate in competente bollo mediante i moduli predisposti, in base al tipo di istruttoria, dalla Direzione energia e dalla Finaosta, corredate, a seconda del tipo di intervento realizzato, della documentazione elencata al punto 9.3 e contenenti l'impegno al:

- mantenere la destinazione dichiarata dei beni finanziati per il periodo di otto anni, decorrente dalla data di ultimazione delle opere, come indicato all'articolo 16, comma 1, della L.R. 3/2006;
- accettare ogni controllo sulle installazioni ogget-

ticles 9, 10 et 11 de la LR n° 3/2006, toute demande peut porter sur plusieurs types d'installation à condition que ceux-ci concernent un seul bâtiment. Aux fins de la détermination du type de procédure d'instruction à appliquer aux cas spécifiques, les bureaux calculent séparément les dépenses éligibles relatives à chaque installation faisant l'objet de la demande.

8.5 Aux fins de l'application des plafonds de dépense et d'aide prévus par chaque type de procédure d'instruction et d'instrument financier, pour chaque action (portant l'indication des groupes I, II et III, pour l'économie d'énergie, et des différents types d'installation, pour les systèmes actifs) éligible au sens de l'annexe A, il y a lieu de présenter, au cours des trois ans de référence, une seule demande par unité immobilière ou par groupe d'unités immobilières localisées dans le même bâtiment et appartenant au même propriétaire. Est considérée comme non admissible la demande présentée par un sujet qui, au cours des trois ans de référence et au titre de la même action, a déjà déposé, avant le début des travaux, une demande jugée admissible à l'issue de la procédure d'instruction effectuée par les bureaux compétents et pour laquelle les ressources nécessaires ont été engagées, mais qui n'a pas été suivie par la réalisation desdits travaux.

8.6 Dans le cas d'installations centralisées destinées au chauffage des locaux et/ou à la production d'eau chaude sanitaire, les demandes d'aides relatives aux différents types d'installations réalisées successivement dans le même bâtiment (générateurs de chaleur à biomasse, générateurs de chaleur à gaz, pompes de chaleur) sont admissibles uniquement par rapport au double du besoin énergétique fixé suivant les paramètres indiqués à l'annexe A. Aux fins de la détermination des aides, les bureaux instructeurs prennent en considération une période de huit ans à compter de la date de réalisation de l'installation ayant fait l'objet du financement régional immédiatement précédent, octroyé à quelque titre que ce soit, ainsi que le besoin énergétique relatif à ladite installation.

9. Documentation à annexer à la demande d'aide

9.1 Les demandes, rédigées sur les formulaires prévus à cet effet, doivent être présentées, selon le type d'instruction, à la Direction de l'énergie ou à Finaosta et être revêtues d'un timbre fiscal. Dans lesdites demandes, assorties des pièces indiquées au point 9.3 ci-dessous, le demandeur doit s'engager :

- à ne pas modifier la destination des biens faisant l'objet de l'aide et ce, pendant une période de huit ans à compter de la date d'achèvement des travaux, aux termes du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 3/2006 ;
- à accepter tout contrôle sur les installations ayant

to di agevolazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. 3/2006;

- comunicare entro trenta giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- assumere le spese inerenti alla stipulazione del contratto di mutuo e all'erogazione dell'agevolazione, al rilascio delle eventuali garanzie richieste dalla Finaosta, nonché ogni altro onere connesso al perfezionamento delle relative operazioni;
- comunicare le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda di agevolazione.

9.2 Nella domanda di agevolazione il richiedente è tenuto altresì ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- di non aver richiesto o beneficiato per la medesima iniziativa di altre agevolazioni pubbliche ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 3/2006;
- di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 18, comma 5, della stessa L.R. 3/2006 (mancata restituzione delle agevolazioni entro il termine di sessanta giorni, o del periodo previsto dal provvedimento di revoca nel caso di rateizzazione della somma da restituire, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di revoca);
- qualora eserciti attività d'impresa, eventuali agevolazioni di cui ha beneficiato l'azienda, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, in regime «de minimis».

9.3 Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia della concessione edilizia, della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera – nonché di altro eventuale titolo comprovante il rispetto delle locali disposizioni in materia edilizia e urbanistica – qualora siano previste per l'effettuazione di specifiche installazioni;
- fotocopia del certificato di abitabilità o di agibilità oppure visura catastale comprovante l'avvenuta registrazione del fabbricato nei registri catastali;
- fotocopia del verbale dell'assemblea di condominio dal quale risulti l'autorizzazione ad effettuare l'intervento e, qualora non sia richiesto l'accreditamento del contributo sul conto corrente

fait l'objet de l'aide, aux termes de l'art. 17 de la LR n° 3/2006 ;

- à communiquer, sous trente jours, toute modification au niveau des conditions subjectives et objectives revêtant un intérêt aux fins de l'obtention de l'aide ou du maintien de celle-ci ;
- à prendre en charge les frais de passation du contrat d'emprunt, de versement de l'aide et de constitution des éventuelles garanties demandées par Finaosta, ainsi que tout autre frais nécessaire aux fins des opérations y afférentes ;
- à communiquer les dates de début et d'achèvement des travaux faisant l'objet de la demande d'aide.

9.2 Le demandeur est par ailleurs tenu de produire une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété et attestant :

- qu'il n'a demandé aucune autre aide publique au titre de la même action ni bénéficié d'une telle aide, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 3/2006 ;
- qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés au cinquième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2006 (non-restitution des aides dans le délai de soixante jours à compter de la communication de l'acte de révocation de l'aide ou dans le délai fixé par ledit acte, en cas de remboursement en plusieurs versements) ;
- les aides éventuellement obtenues au titre du régime *de minimis* au cours de l'exercice budgétaire en cours et des deux exercices budgétaires précédents, au cas où il exercerait une activité d'entreprise.

9.3 Les documents suivants doivent être annexés à la demande d'aide :

- photocopie du permis de construire, de la déclaration de travaux, ou de la déclaration de modifications apportées en cours d'exécution, ainsi que tout autre titre attestant le respect des dispositions locales en matière de bâtiment et d'urbanisme, lorsque cela est exigé en vue de la réalisation d'installations spécifiques ;
- photocopie du certificat d'habitabilité ou de conformité, ou extrait de matrice cadastrale attestant l'inscription au cadastre du bâtiment concerné ;
- photocopie du procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires portant l'autorisation de réaliser les travaux en cause et, au cas où le versement de l'aide sur le compte courant bancaire de la copro-

- | | |
|---|---|
| <p>bancario del condominio stesso, a quietanzare il mandato di pagamento;</p> <ul style="list-style-type: none">- fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del richiedente, per le persone fisiche;- atto costitutivo, atti di modifica, codice fiscale, per le società, associazioni e fondazioni e per gli altri soggetti;- atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile oggetto delle iniziative;- prospetto concernente la copertura finanziaria dell'investimento;- documentazione fotografica relativa alle installazioni che sfruttano la fonte solare;- relazione sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale competente per tipologia di intervento che riporti:<ul style="list-style-type: none">• gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento proposto;• gli schemi dell'impianto;• i diagrammi di carico;• la descrizione delle opere e dei relativi costi di collegamento con gli impianti utilizzatori;• la quantificazione dei costi di impianto e le modalità di copertura degli stessi;• la specificazione dei tempi di realizzazione per stati di avanzamento;• la quantificazione dei costi annui di esercizio e manutenzione;• la potenza media nominale ed installata, la producibilità media annua;• scheda conoscitiva dell'edificio sede dell'intervento;- nel caso di investimenti inerenti ad opere edili:<ul style="list-style-type: none">• copia della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività, nonché di altro eventuale titolo comprovante il rispetto delle locali disposizioni in materia edilizia e urbanistica, qualora siano previste per l'effettuazione di specifiche installazioni;• progetto concessionato, comprensivo di rela- | <p>priété n'aurait pas été demandé, d'acquitter le mandat de paiement ;</p> <ul style="list-style-type: none">- photocopie du code fiscal et d'une pièce d'identité du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique ;- acte constitutif, avenants et photocopie du code fiscal, s'il s'agit d'une société, association, fondation ou autre ;- acte attestant l'origine et/ou la disponibilité du bâtiment faisant l'objet des travaux ;- schéma illustrant les sources de financement ;- documentation photographique relative aux installations fonctionnant à l'énergie solaire ;- rapport signé par un technicien habilité et inscrit au tableau professionnel compétent à raison du type d'ouvrage, qui porte :<ul style="list-style-type: none">• les éléments relatifs à la localisation, au type et aux caractéristiques de l'action proposée ;• les schémas de l'installation ;• les diagrammes de charge ;• la description des ouvrages et des coûts de branchement aux installations ;• les coûts d'installation et les modalités de couverture de ceux-ci ;• les délais de réalisation, selon les états d'avancement des travaux ;• les coûts annuels d'exploitation et d'entretien ;• les moyennes de la puissance nominale et de la puissance installée, ainsi que la productivité moyenne annuelle ;• la fiche descriptive du bâtiment concerné par les travaux ;- en cas d'investissement consistant dans la réalisation d'ouvrages de construction :<ul style="list-style-type: none">• photocopie du permis de construire, de la déclaration de travaux, ainsi que tout autre titre attestant le respect des dispositions locales en matière de bâtiment et d'urbanisme, lorsque cela est exigé en vue de la réalisation d'installations spécifiques ;• projet faisant l'objet du permis de construire, y |
|---|---|

<p>zione tecnica ed elaborati grafici;</p> <ul style="list-style-type: none">• computo metrico estimativo analitico suddiviso per categorie, atto a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare;• rilievo dei fabbricati esistenti completo di tutti gli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti) debitamente quotati, con l'indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione;• relazione tecnica contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione dell'opera);• fatture commerciali quietanzate;• certificazione energetica dei materiali usati; <p>– nel caso di investimenti inerenti all'acquisto di attrezzature e ad altre installazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• copia della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività, nonché di altro eventuale titolo comprovante il rispetto delle locali disposizioni in materia edilizia e urbanistica, qualora siano previste per l'effettuazione di specifiche installazioni;• progetto concessionato, comprensivo di relazione tecnica ed elaborati grafici;• fotocopia degli elaborati progettuali, qualora previsti per l'effettuazione di specifiche installazioni;• preventivi di spesa;• fatture commerciali quietanzate (nell'ipotesi di investimenti sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda qualora le voci di costo non siano elencate singolarmente, la documentazione di spesa deve essere integrata da un'apposita dichiarazione della ditta esecutrice);• dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti);• scheda tecnica sintetica compilata dal fornitore o dall'installatore;• schede tecniche e certificazioni energetiche degli apparecchi;	<p>compris le rapport technique et les pièces graphiques ;</p> <ul style="list-style-type: none">• devis quantitatif estimatif analytique, indiquant les différentes catégories de travaux et servant à déterminer exactement les coûts et les quantités afférents à ceux-ci ;• relevé des bâtiments existants comprenant toutes les pièces graphiques (plans, sections et façades) dûment cotés et indiquant la superficie et la destination spécifique de chaque local ;• rapport technique portant tous les éléments relatifs à la localisation, au type et aux caractéristiques de l'action proposée, ainsi que les délais globaux de réalisation des travaux ;• factures acquittées ;• certification énergétique des matériaux utilisés ; <p>– en cas d'investissement consistant dans l'achat d'équipements et d'autres installations :</p> <ul style="list-style-type: none">• photocopie du permis de construire, de la déclaration de travaux, ainsi que tout autre titre attestant le respect des dispositions locales en matière de bâtiment et d'urbanisme, lorsque cela est exigé en vue de la réalisation d'installations spécifiques ;• projet faisant l'objet du permis de construire, y compris le rapport technique et les pièces graphiques ;• photocopie des pièces de projet, lorsqu'elles sont exigées en vue de l'aménagement d'installations spécifiques ;• devis ;• factures acquittées (au cas où les dépenses supportées dans les 12 mois précédant la présentation de la demande d'aide ne seraient pas détaillées, les justificatifs doivent être assortis d'une déclaration spéciale de l'entreprise ayant réalisé les travaux) ;• déclaration de conformité de l'installateur, aux termes de la loi n° 46 du 5 mars 1990 (Dispositions pour la sécurité des installations) ;• fiche technique synthétique dressée par le fournisseur ou l'installateur ;• fiches techniques et certifications énergétiques des appareils ;
---	--

- fotocopia certificato di prevenzione incendi ove previsto dalla normativa vigente;
- fotocopia del libretto di impianto o di centrale debitamente compilato secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/93 – regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

9.4 A fronte di interventi volti al risparmio energetico di cui al punto 2 dell'Allegato A, i richiedenti devono produrre, ove necessaria, una relazione tecnica con annessi elaborati grafici che riportino:

- la tipologia dell'intervento
- la superficie coibentata
- la tipologia dei materiali isolanti impiegati
- il valore della resistenza termica conseguita.

9.4.1 Nell'ipotesi di interventi di cui al punto 2, secondo paragrafo, lettera a), dell'Allegato A (interi edifici di nuova costruzione, ristrutturazione di edifici esistenti assoggettati alle prescrizioni del decreto legislativo n. 192/2005), la relazione tecnica di cui sopra deve indicare la superficie utile riscaldata delle unità immobiliari costituenti l'edificio.

9.4.2 Nell'ipotesi delle installazioni di cui al punto 2, secondo paragrafo, lettera b), dell'Allegato A (edifici sottoposti a ristrutturazione o a recupero edilizio non soggetti alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 192/2005), la relazione tecnica di cui sopra deve indicare la superficie effettivamente interessata dall'intervento di isolamento (per i Gruppi I e II) e la superficie dei serramenti interessati (per il Gruppo III).

9.5 A fronte di interventi di cui al punto 3.1 dell'Allegato A (collettori solari), devono essere allegati i risultati della prova sperimentale di valutazione del rendimento del collettore solare effettuata da un istituto specializzato; in alternativa deve essere indicata la norma tecnica specifica alla quale lo stesso collettore risponde. In presenza di risultati non congruenti, gli uffici incaricati dell'attività istruttoria prendono a riferimento i valori di rendimento forniti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA).

9.6 A fronte di interventi di cui al punto 6 dell'allegato A (impianti idroelettrici) deve essere prodotta copia

- photocopie du certificat de mise aux normes de prévention des incendies, lorsqu'il est exigé par les dispositions en vigueur ;
- photocopie du livret d'installation ou de centrale dûment rempli aux termes du DPR n° 412/1993 (Règlement portant dispositions pour la conception, la mise en œuvre, l'exploitation et l'entretien des installations de chauffage, aux fins des économies d'énergie).

9.4 Dans le cas des actions visant aux économies d'énergie au sens du point 2 de l'annexe A, les demandeurs doivent produire, si besoin en est, un rapport technique assorti des pièces graphiques illustrant :

- le type de travaux ;
- la surface isolée ;
- le type de matériaux isolants utilisés ;
- la valeur de la résistance thermique obtenue.

9.4.1. Dans le cas des actions visées à la lettre a du deuxième paragraphe du point 2 de l'annexe A relatif à la construction de bâtiments nouveaux et à la réhabilitation de bâtiments existants tombant sous le coup des dispositions du décret législatif n° 192/2005, le rapport technique susmentionné doit indiquer la surface utile chauffée des unités immobilières qui composent le bâtiment en question.

9.4.2. Dans le cas des actions visées à la lettre b du deuxième paragraphe du point 2 de l'annexe A relatif aux bâtiments en cours de réhabilitation ou de rénovation ne tombant pas sous le coup des dispositions du décret législatif n° 192/2005, le rapport technique susmentionné doit indiquer la surface effectivement concernée par les travaux d'isolation (pour les groupes I et II) et la surface des fermetures en question (pour le groupe III).

9.5 Dans le cas des actions visées au point 3.1 de l'annexe A relatif aux collecteurs solaires, le demandeur doit soit produire les résultats de l'essai d'évaluation du rendement du collecteur effectué par un organisme spécialisé, soit indiquer la norme technique de référence dudit collecteur. Dans le cas de résultats contradictoires, les bureaux instructeurs tiennent compte des valeurs de rendement fournies par l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE).

9.6 Dans le cas des actions visées au point 6 de l'annexe A relatif aux installations hydroélectriques, le de-

della subconcessione di derivazione delle acque.

9.7 Le domande sottoposte ad istruttoria valutativa devono essere integrate dalla documentazione richiesta dalla Finaosta (ai fini della valutazione tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, nonché della congruità delle garanzie offerte), riguardante dichiarazioni fiscali, bilanci, documentazione societaria, tecnica, catastale e anagrafica in capo al richiedente (in capo ai soci, nell'ipotesi in cui il richiedente sia una società).

9.8 La modulistica predisposta, a seconda del tipo di istruttoria, dalla Direzione energia e dalla Finaosta individua, in relazione alla molteplicità degli interventi suscettibili di finanziamento, la documentazione da allegare alle richieste di agevolazione, diversificata in base alla specificità delle installazioni.

9.9 In presenza di situazioni particolari, la Direzione energia e la Finaosta possono chiedere che siano forniti documentazione ed elaborati suppletivi, non espressamente previsti ai punti precedenti.

10. Cumulabilità delle agevolazioni

10.1 Le agevolazioni di cui all'art. 5 della l.r. 3/2006, concesse nella forma del contributo in conto interessi e del mutuo a tasso agevolato, sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.

11. Attività istruttoria

11.1 La Direzione energia, nel caso di istruttoria automatica, e la Finaosta, nel caso di istruttoria valutativa, registrano in ordine cronologico le domande presentate e provvedono ad inoltrare, nell'ipotesi di domanda incompleta o irregolare, richiesta di documentazione integrativa, da fornire nel termine di 30 giorni, pena l'inammissibilità della domanda. La richiesta di integrazioni interrompe la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento istruttorio.

11.2 Ad avvenuto completamento della documentazione, la Finaosta, nel caso di istruttoria valutativa, comunica al richiedente l'ammissibilità formale della domanda.

11.3 Qualora la documentazione non venga integrata entro il suddetto termine, la struttura incaricata dell'attività istruttoria dà comunicazione dell'inammissibilità della richiesta. Anche nei casi in cui non necessitino di elementi integrativi, le domande respinte a seguito di istruttoria automatica, concernenti installazioni già eseguite, possono essere riconsiderate dagli uffici, qualora regolarizzate dai richiedenti, purché le richieste

mandeur doit produire une copie de la sous-concession de dérivation des eaux y afférente.

9.7 Les demandes soumises à instruction d'évaluation doivent être assorties de la documentation (déclarations fiscales, budgets et bilans, documents sociétaux, techniques et cadastraux et certificats personnels du demandeur ou, si le demandeur est une société, des associés de celle-ci) que Finaosta requiert aux fins de l'évaluation technique, économique et financière de l'action, ainsi que de la vérification de l'adéquation des garanties offertes.

9.8 Les formulaires spécialement préparés par la Direction de l'énergie et Finaosta en fonction de la procédure d'instruction indiquent, selon le type d'installation pour lequel l'aide est demandée, la documentation à annexer aux demandes.

9.9 Dans des cas particuliers, la Direction de l'énergie et Finaosta peuvent demander des pièces supplémentaires, même si celles-ci ne sont pas expressément prévues aux points ci-dessus.

10. Cumul des aides

10.1 Les aides visées à l'art. 5 de la LR n° 3/2006, octroyées sous forme de prêts bonifiés ou de subventions en intérêts, peuvent être cumulées avec les autres aides publiques éventuellement octroyées au titre des mêmes actions, jusqu'à concurrence de 75 p. 100 de la dépense éligible.

11. Instruction

11.1 La Direction de l'énergie, en cas d'instruction automatique, ou Finaosta, en cas d'instruction d'évaluation, enregistre par ordre chronologique les demandes déposées et, lorsque celles-ci sont irrégulières ou incomplètes, invite les demandeurs à présenter la documentation complémentaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception des requêtes y afférentes, sous peine du rejet des demandes en cause. La demande de documentation complémentaire interrompt le délai d'achèvement de l'instruction.

11.2 Lorsque la documentation est complète, Finaosta, en cas d'instruction d'évaluation, informe le demandeur de l'admissibilité formelle de sa demande.

11.3 Si la documentation complémentaire n'est pas présentée dans le délai susmentionné, le bureau instructeur informe le demandeur du fait que sa demande n'est pas admissible. Les demandes concernant des installations déjà réalisées pour lesquelles aucune documentation complémentaire n'est requise, mais qui sont rejetées à l'issue de l'instruction automatique, peuvent être examinées à nouveau par les bureaux compétents, à

di riesame siano presentate entro un anno dalla data della comunicazione dell'inammissibilità; nelle suddette circostanze, la documentazione di spesa già depositata agli atti degli uffici è valida a tutti gli effetti per le finalità della L.R. 3/2006.

- 11.4 L'attività istruttoria è di norma organizzata con cadenza trimestrale, compatibilmente con le risorse finanziarie che si rendono disponibili in corso d'anno e con le limitazioni derivanti dalle ordinarie procedure di chiusura dell'esercizio finanziario. Le richieste di agevolazione sono ordinate in base alla data di presentazione. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni, che concludono il procedimento amministrativo delle richieste esaminate favorevolmente, sono predisposti dalla Direzione energia.
- 11.5 Per le iniziative soggette ad istruttoria automatica, qualora gli interventi siano realizzati in data antecedente all'inoltro della richiesta di agevolazione, il procedimento si conclude entro 150 giorni dalla data di presentazione. Negli altri casi, il procedimento si conclude entro 90 giorni; tuttavia, la decorrenza del termine si interrompe qualora gli uffici incaricati dell'attività istruttoria provvedano a richiedere al beneficiario, con la procedura stabilita al punto 11.1, pena l'inammissibilità della domanda, l'impegno del beneficiario ad eseguire gli interventi oggetto di richiesta.
- 11.6 Per le richieste soggette ad istruttoria valutativa, il termine per la conclusione dell'istruttoria è stabilito in 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il suddetto termine è prorogabile di 90 giorni in presenza di situazioni particolarmente complesse, evidenziate e circostanziate dalla Finaosta, nonché nelle ipotesi previste al punto 11.10. Gli uffici della Direzione energia concludono il relativo procedimento di concessione del finanziamento entro 60 giorni dalla data in cui la Finaosta rende noto l'esito dell'istruttoria.
- 11.7 Nello svolgimento dell'attività istruttoria, la Direzione energia e la Finaosta, per quanto di rispettiva competenza, valutano l'adeguatezza delle soluzioni tecniche proposte o adottate dai richiedenti in rapporto al soddisfacimento dei fabbisogni normali dichiarati. Nello stesso ambito, in sede di valutazione della congruità delle spese previste o documentate, l'ammontare degli investimenti ammissibili può essere rideterminato dall'ufficio istruttore sulla base dei criteri indicati al punto 4.5.
- 11.8 Nella graduazione delle disponibilità finanziarie hanno la precedenza le domande relative ad iniziative avviate in data successiva a quella di presentazione

condition qu'elles soient régularisées par les demandeurs et que la requête de réexamen soit présentée dans un délai d'un an à compter de la date de la communication du rejet ; en l'occurrence, la documentation de dépense déjà versée au dossier des bureaux est valable de plein droit aux fins visées à la LR n° 3/2006.

- 11.4 En règle générale, l'instruction des demandes est effectuée selon une cadence trimestrielle, en fonction des ressources débloquées au cours de l'année et compte tenu des limites imposées par les normales procédures de clôture de l'exercice financier. Les demandes d'aide sont classées suivant l'ordre chronologique de dépôt. Il revient à la Direction de l'énergie de prendre les actes portant octroi des aides, qui sanctionnent l'achèvement de la procédure administrative relative aux demandes admises.
- 11.5 Pour ce qui est de la procédure d'instruction automatique, si les travaux ont été réalisés avant la date de présentation de la demande d'aide, le délai d'achèvement est fixé à 150 jours à compter de ladite date. Dans tous les autres cas, la procédure s'achève dans les 90 jours ; cependant, le délai est interrompu si les bureaux instructeurs demandent au bénéficiaire, suivant les modalités visées au point 11.1 ci-dessus, de s'engager à l'effet de réaliser les travaux faisant l'objet de la demande, sous peine d'inadmissibilité de la demande.
- 11.6 Pour ce qui est de la procédure d'instruction d'évaluation, le délai d'achèvement est fixé à 120 jours à compter de la date de présentation de la demande d'aide, délai prorogeable 90 jours lorsque des situations particulièrement complexes sont constatées et motivées par Finaosta et dans les cas visés au point 11.10. Les bureaux de la Direction de l'énergie achèvent la procédure d'octroi de l'aide dans les 60 jours qui suivent la date de la communication de Finaosta relative à l'issue de l'instruction.
- 11.7 Dans le cadre de la procédure d'instruction, la Direction de l'énergie et Finaosta apprécient, chacune en ce qui la concerne, l'adéquation des solutions techniques proposées ou adoptées par les demandeurs avec les besoins normaux déclarés. Parallèlement, lors de l'évaluation de l'adéquation des dépenses prévues ou documentées, le montant des investissements éligibles peut être rajusté par le bureau instructeur, sur la base des critères visés au point 4.5 ci-dessus.
- 11.8 Aux fins de l'attribution des ressources disponibles, priorité est donnée aux actions mises en œuvre après la date de présentation des demandes d'aide y afférentes.

11.9 In assenza di dotazione finanziaria atta a garantire la concessione delle agevolazioni, le domande sottoposte favorevolmente ad istruttoria sono riprese in considerazione al rinnovarsi delle disponibilità finanziarie, con priorità rispetto alle altre. In questa circostanza, non si applicano i termini per la conclusione del procedimento amministrativo di cui ai punti 11.5 e 11.6.

11.10 Per le richieste di agevolazione suscettibili di istruttoria valutativa, nel caso di modifiche apportate al progetto originario, il richiedente deve inviare alla Finaosta, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita relazione tecnica relativa alla variante, atta a descriverne le caratteristiche ed a dimostrare che l'introduzione delle stesse modifiche non comporta un peggioramento della resa energetica dell'intervento proposto. In tale ipotesi il termine di cui al punto 11.6 è prorogato di ulteriori 30 giorni. Per la predisposizione dei corrispondenti provvedimenti amministrativi di concessione delle agevolazioni, la Direzione energia organizza la propria attività in base a quanto stabilito al punto 11.4.

11.11 Per le domande relative ad interventi di risparmio energetico sulle superfici opache delle strutture edilizie, inoltrate preventivamente rispetto alla data di esecuzione delle opere, i richiedenti comunicano per iscritto all'ufficio istruttore – con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di istruttoria valutativa – l'inizio della posa dei materiali prima che lo stato di avanzamento dei lavori renda impossibile la verifica del tipo e della quantità dell'isolante; lo stesso ufficio, nel caso ne ravvisi l'opportunità, dispone i necessari controlli. Trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, qualora il relativo sopralluogo non sia stato effettuato per causa imputabile all'ufficio istruttore, i richiedenti possono portare a termine i lavori oggetto della richiesta.

11.12 Nel caso di domande relative ad interventi di cui al punto 11.11, presentate successivamente alla loro effettuazione, qualora la documentazione allegata alla domanda e l'eventuale sopralluogo non consentano di determinare inequivocabilmente tipologia e quantitativi di materiale isolante utilizzato, le realizzazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che il richiedente consenta una verifica diretta dei materiali impiegati in corrispondenza delle eventuali opere edili accessorie.

12. Istruttoria automatica

12.1 L'istruttoria automatica si applica limitatamente agli interventi la cui spesa ammissibile non sia superiore a euro 25.000 e consiste : nell'accertamento della regolarità delle domande presentate, nella verifica della completezza della documen-

11.9 Au cas où des demandes accueillies à l'issue de la procédure d'instruction ne pourraient être financées faute de ressources suffisantes, elles sont reprises en considération dès que de nouvelles ressources sont débloquées et sont alors considérées comme prioritaires. En l'occurrence, il n'est pas fait application des délais d'achèvement des procédures administratives visés aux points 11.5 et 11.6 ci-dessus.

11.10 Pour ce qui est de la procédure d'instruction d'évaluation, si le projet initial subit des modifications, le demandeur est tenu d'envoyer à Finaosta, dans les 30 jours qui suivent la présentation de la demande d'aide, un rapport technique spécial illustrant lesdites modifications et prouvant qu'elles ne comportent pas une diminution du rendement énergétique des installations prévues. En l'occurrence, le délai visé au point 11.6 est reporté de 30 jours supplémentaires. Aux fins de la prise des actes administratifs d'octroi des aides, la Direction de l'énergie organise son activité au sens du point 11.4 ci-dessus.

11.11 Pour ce qui est des demandes d'aide relatives aux économies d'énergie concernant les surfaces opaques des bâtiments et déposées avant le début des travaux y afférents, les demandeurs se doivent de communiquer par écrit – voire, en cas d'instruction d'évaluation, par lettre recommandée avec accusé de réception – au bureau instructeur le début de la pose des matériaux isolants, avant que l'avancement des travaux ne rende impossible la vérification du type et de la quantité de ceux-ci. Ledit bureau pourvoit aux contrôles qu'il estimerait nécessaires. Au cas où, du fait du bureau instructeur, aucun contrôle ne serait effectué dans les 8 jours suivant la date de réception de la communication relative à la pose des matériaux, les demandeurs peuvent achever les travaux en cause.

11.12 Pour ce qui est des demandes d'aide relatives aux travaux visés au point 11.11 ci-dessus et déposées après la réalisation de ceux-ci, si la documentation annexée à la demande d'aide et l'éventuelle visite des lieux ne permettent pas d'établir avec certitude le type et la quantité de matériaux isolants utilisés, l'aide est octroyée à condition que le demandeur autorise un contrôle direct sur lesdits matériaux dans les éventuelles constructions accessoires.

12. Instruction automatique

12.1 L'instruction automatique concerne uniquement les actions dont la dépense éligible ne dépasse pas 25 000 euros et consiste dans la vérification de la régularité des demandes présentées et de l'exhaustivité de la documentation y afférente,

tazione allegata, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese, nell'effettuazione dell'eventuale sopralluogo volto a verificare la corretta esecuzione delle installazioni e la loro rispondenza alla documentazione presentata.

- 12.2 Effettuata l'istruttoria con esito positivo, la Direzione energia dispone in ordine alla concessione dell'agevolazione e, limitatamente alle domande presentate preventivamente rispetto all'esecuzione delle opere, ne dà comunicazione al richiedente. Allo stesso modo, la medesima struttura informa il richiedente in ordine all'eventuale inammissibilità della domanda a seguito di esito negativo dell'istruttoria.

13. Istruttoria valutativa

- 13.1 L'istruttoria valutativa si applica qualora gli importi di spesa ammissibili siano superiori a euro 25.000.
- 13.2 La Finaosta accerta la completezza e la regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata, verifica l'ammissibilità delle spese e trasmette copia dell'istanza alla Direzione energia.
- 13.3 La Finaosta, avvalendosi se del caso del Centro di Osservazione e/o di organismi esterni, effettua la valutazione dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario e, nel caso di richiesta di agevolazione sotto forma di mutuo assistito da contributo in conto interessi, effettua anche la verifica della congruità delle garanzie; nell'ambito dell'attività istruttoria, la stessa Finaosta dispone in ordine ai riscontri necessari per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni, nonché per gli adempimenti previsti dagli articoli 17 e 18 della L.R. 3/2006.
- 13.4 Al termine dell'istruttoria, la Finaosta provvede a darne comunicazione alla Direzione energia, per la conclusione del procedimento, ed al richiedente.
- 13.5 La concessione dell'agevolazione è approvata con deliberazione della Giunta regionale.
- 13.6 Qualora la Giunta regionale ritenga necessario procedere, in assenza della necessaria copertura finanziaria, alla formulazione di graduatorie, queste sono formulate in base al miglior rapporto tra il risparmio energetico convenzionale, utilizzato per il calcolo dell'agevolazione finanziaria, e la spesa ammissibile. A parità di rapporto, hanno la priorità gli interventi che presentano la maggiore producibilità annuale convenzionale.
- 13.7 La Direzione energia provvede:
- a) alla liquidazione delle agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale, previa pre-

dans l'évaluation de l'éligibilité des dépenses, ainsi que dans l'éventuelle visite des lieux, en vue du contrôle de la réalisation correcte des installations et de la correspondance de celles-ci avec la documentation déposée.

- 12.2 Lorsque le résultat de l'instruction est favorable, la Direction de l'énergie décide l'octroi de l'aide et en informe le demandeur, limitativement aux demandes déposées avant le début des travaux y afférents. Par ailleurs, la Direction de l'énergie informe le demandeur de l'éventuel rejet de sa demande à l'issue de la procédure d'instruction.

13. Instruction d'évaluation

- 13.1 Il est fait recours à l'instruction d'évaluation lorsque le montant de la dépense éligible dépasse 25 000 euros.
- 13.2 Finaosta contrôle si les demandes présentées et la documentation y afférente sont exhaustives et régulières, vérifie l'éligibilité des dépenses et transmet une copie de chaque demande à la Direction de l'énergie.
- 13.3 Finaosta, si besoin est par l'intermédiaire du Centre d'observation et/ou d'organismes extérieurs, évalue l'action du point de vue technique, économique et financier et, en cas de demande d'aide sous forme de prêt bonifié, vérifie si les garanties présentées sont adéquates ; dans le cadre de la procédure d'instruction, Finaosta décide les contrôles nécessaires aux fins de l'octroi et du versement des aides, ainsi qu'aux fins des obligations prévues par les articles 17 et 18 de la LR n° 3/2006.
- 13.4 Finaosta informe de l'achèvement de l'instruction la Direction de l'énergie, aux fins des tâches du ressort de celle-ci, ainsi que le demandeur.
- 13.5 L'aide est accordée par délibération du Gouvernement régional.
- 13.6 Au cas où le Gouvernement régional estimerait nécessaire, à défaut de couverture financière, l'établissement de classements, ceux-ci sont dressés sur la base du meilleur rapport entre l'économie d'énergie conventionnelle, prise en compte pour le calcul du montant de l'aide, et la dépense éligible. À égalité de rapport, priorité est donnée aux actions caractérisées par la plus grande productibilité annuelle conventionnelle.
- 13.7 La Direction de l'énergie est chargée de :
- a) Verser les aides accordées sous forme de subventions en capital, à la suite de la présenta-

sentazione della documentazione indicata al punto 14 e delle risultanze dell'eventuale sopralluogo;

- b) a trasmettere alla Finaosta, nell'ipotesi di agevolazioni sotto forma di mutuo assistito da contributo in conto interessi, copia della deliberazione della Giunta regionale di cui al punto 13.5; la liquidazione dell'agevolazione, da parte della Finaosta, è effettuata secondo le modalità indicate al punto 14.

14. Liquidazione delle agevolazioni

14.1 Le agevolazioni sono liquidate a seguito:

- delle risultanze dell'eventuale sopralluogo effettuato da parte della Direzione energia o della Finaosta, in base al tipo di istruttoria ed al tipo di agevolazione;
- della presentazione delle fatture in formato originale, o in copia ad esso conforme, debitamente quietanzate o corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

14.2 I mutui assistiti da contributo in conto interessi, sono erogati da parte della Finaosta proporzionalmente alla percentuale di realizzazione dell'investimento fino all'85%; il restante 15% è erogato a completamento dell'iniziativa entro e non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 18, comma 2, della L.R. 3/2006.

14.3 Gli interventi relativi a domande presentate preventivamente e favorevolmente istruite devono essere ultimati entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione. Entro la stessa scadenza deve essere trasmessa ai competenti uffici la documentazione fiscale attestante il saldo della spesa effettivamente sostenuta, nonché, ove previsto dalla normativa applicabile ai casi specifici, i documenti comprovanti la regolare esecuzione delle opere.

14.4 L'erogazione a saldo è comunque subordinata all'acquisizione:

- della dichiarazione resa dal beneficiario, attestante di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime iniziative;
- della comunicazione di ultimazione dei lavori;
- della dichiarazione di conformità dell'impianto, ove pertinente;
- delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente, rilasciate dagli enti preposti.

tion de la documentation indiquée au point 14 ci-dessous et au vu des résultats des visites des lieux éventuellement effectuées ;

- b) Transmettre à Finaosta, en cas d'aides accordées sous forme de prêts bonifiés, une copie de la délibération du Gouvernement régional visée au point 13.5. Le versement de l'aide par Finaosta suit les modalités visées au point 14 ci-dessous.

14. Versement des aides

14.1 Les aides sont versées à la suite :

- des résultats des visites des lieux éventuellement effectuées par la Direction de l'énergie ou par Finaosta, selon le type de procédure d'instruction et d'aide ;
- de la présentation des factures, en original ou en copie conforme, dûment acquittées ou assorties de la documentation attestant le paiement.

14.2 Les prêts bonifiés sont versés par Finaosta au prorata des investissements réalisés, jusqu'à concurrence de 85 p. 100 de l'aide octroyée ; les 15 p. 100 restants sont versés une fois les travaux terminés dans les six mois au plus qui suivent l'expiration des délais visés au deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2006.

14.3 Dans le cas de demande déposée avant le début de l'action et jugée éligible à l'issue de la procédure d'instruction, les travaux y afférents doivent être achevés dans le délai de trois ans à compter de la date de l'acte portant octroi de l'aide. La documentation fiscale attestant le solde de la dépense effectivement supportée ainsi que les documents éventuellement requis par des dispositions spécifiques en vue de prouver l'exécution régulière des travaux doivent être transmis aux bureaux compétents dans ce même délai.

14.4 Le versement du solde de l'aide est toujours subordonné à la réception :

- de la déclaration du bénéficiaire de l'aide attestant que celui-ci n'a reçu aucune autre aide au titre de la même action ;
- de la communication de l'achèvement des travaux ;
- de la déclaration de conformité des installations éventuellement nécessaire ;
- des autorisations prévues par les dispositions en vigueur et délivrées par les organismes compétents.

15. Trasferimento delle agevolazioni – Variazioni soggettive

- 15.1 Nelle ipotesi di modifica, trasformazione, fusione, scissione societaria, conferimento e cessione di azienda, successione a causa di morte, alienazione dell'unità immobiliare, l'agevolazione – previo aggiornamento di documentazione e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e all'esito positivo dell'istruttoria- può essere erogata o mantenuta in capo al soggetto subentrante.
- 15.2 La richiesta di subentrare nella titolarità della domanda e nella titolarità del provvedimento di concessione dell'agevolazione, qualora già adottato, deve essere inoltrata alla Direzione energia, nel caso di istruttoria automatica, o alla Finaosta, nel caso di istruttoria valutativa.
- 15.3 La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere l'impegno a:
- mantenere, per i beni finanziati, la destinazione dichiarata, per i periodi indicati all'articolo 16, comma 1, della L.R. 3/2006;
 - accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla L.R. 3/2006 e relative modalità di applicazione;
 - comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
 - comunicare le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda di agevolazione;
 - assumere le spese inerenti alla stipulazione e all'erogazione delle agevolazioni, al rilascio delle garanzie, nonché ad ogni altro onere connesso al perfezionamento dell'operazione.
- 15.4 Nella richiesta deve inoltre essere dichiarato:
- che il richiedente non ha beneficiato o non intende beneficiare per la medesima iniziativa di altre agevolazioni;
 - qualora il soggetto richiedente svolga attività d'impresa, l'importo delle eventuali agevolazioni di cui ha beneficiato nell'ultimo triennio in regime «de minimis».

15. Transfert des aides – Modification des conditions subjectives

- 15.1 En cas de modification, de transformation, de fusion, de scission de société, d'apport en société et de cession d'une entreprise, de succession pour cause de mort et d'aliénation de l'unité immobilière en cause, l'aide – après la mise à jour de la documentation et la vérification du fait que les conditions subjectives et objectives sont réunies et sous réserve du résultat favorable de l'instruction – peut être versée ou maintenue en faveur du successeur.
- 15.2 La demande de succession au titulaire de la demande et de l'acte portant octroi de l'aide, si ce dernier a déjà été adopté, doit être présentée à la Direction de l'énergie, en cas d'instruction automatique, ou à Finaosta, en cas d'instruction d'évaluation.
- 15.3 Ladite demande doit être assortie de la documentation attestant les modifications survenues et doit contenir une déclaration par laquelle le demandeur s'engage :
- à ne pas modifier la destination des biens faisant l'objet de l'aide pendant les périodes indiquées au premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 3/2006 ;
 - à accepter tout contrôle sur la destination réelle de l'aide accordée, ainsi que sur le respect des obligations visées à la LR n° 3/2006 et des modalités pour l'application de ladite loi ;
 - à informer la structure compétente, dans un délai de 30 jours, de toute modification des conditions subjectives ou objectives importante pour l'octroi ou le maintien de l'aide ;
 - à communiquer les dates de commencement et d'achèvement des travaux faisant l'objet de la demande d'aide ;
 - à prendre en charge les dépenses relatives à l'octroi et au versement des aides et à la fourniture des garanties et tout autre frais relatif à la conclusion de l'opération.
- 15.4 Les demandes doivent également contenir une déclaration par laquelle le demandeur atteste :
- qu'il n'a bénéficié ni n'entend bénéficier d'aucune autre aide au titre de la même action ;
 - s'il exerce une activité d'entreprise, le montant des éventuelles aides *de minimis* lui ayant été accordées au titre des trois dernières années.

- 15.5 Effettuata l'istruttoria, la Direzione energia comunica al richiedente, previa deliberazione della Giunta regionale, le relative determinazioni assunte.
- 15.6 Nell'ipotesi in cui l'istruttoria effettuata in merito alla richiesta di trasferimento dell'agevolazione si concluda con esito negativo, la stessa agevolazione – recepito l'eventuale parere motivato di Finaosta – è revocata con deliberazione della Giunta regionale. Successivamente, la Direzione energia provvede a darne comunicazione al richiedente e l'eventuale ammontare dell'agevolazione già percepito è restituito secondo le modalità stabilite nella deliberazione di cui sopra.

Deliberazione 1° giugno 2007, n. 1483.

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ: approvazione con modificazioni, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni, deliberata con provvedimento consiliare n. 1 del 31.01.2007, trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 16.02.2007.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Esaminata la cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni del comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ, deliberata con provvedimento consiliare n. 1 del 31 gennaio 2007, trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 16 febbraio 2007;

Preso atto che la Conferenza di pianificazione ha espresso, sulla scorta delle indicazioni della struttura competente, la propria valutazione positiva condizionata circa l'approvazione della cartografia relativa ai terreni sedi di frane e relativa ai terreni a rischio di inondazioni, con decisione n. 12/07 nel corso della riunione del 2 maggio 2007;

Ai sensi dell' art. 38, comma 2 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione urbanistica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

- 15.5 À l'issue de l'instruction, la Direction de l'énergie communique au demandeur, sur délibération du Gouvernement régional, les décisions prises à son égard.

- 15.6 Au cas où la demande de succession serait rejetée, l'aide en cause est révoquée par délibération du Gouvernement régional, éventuellement sur avis motivé de Finaosta. La Direction de l'énergie informe ensuite le demandeur. En l'occurrence, les sommes déjà versées sont remboursées suivant les modalités établies par la délibération susmentionnée.

Délibération n° 1483 du 1^{er} juin 2007,

portant approbation, avec modifications, au sens du deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés et de terrains exposés au risque d'inondation, adoptée par la délibération du Conseil communal de GRESSONEY-LA-TRINITÉ n° 1 du 31 janvier 2007 et soumise à la Région le 16 février 2007.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés et de terrains exposés au risque d'inondation, adoptée par la délibération du Conseil communal de GRESSONEY-LA-TRINITÉ n° 1 du 31 janvier 2007 et soumise à la Région le 16 février 2007 ;

Considérant que la Conférence de planification a exprimé, par sa décision n° 12/07 du 2 mai 2007 et suivant les indications de la structure compétente, un avis positif sous condition quant à l'approbation de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés et de terrains exposés au risque d'inondation ;

Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11 du 6 avril 1998 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 4223 du 29 décembre 2006 portant adoption du budget de gestion au titre de la période 2007/2009 et attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation des dispositions d'application ;

Vu l'avis favorable exprimé par le directeur de l'urbanisme, aux termes des dispositions combinées de la lettre et du premier alinéa de l'art. 13 et du deuxième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 45/1995, quant à la légalité de la présente délibération ;